

CNEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

**IL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003)
Atto Camera dei Deputati n. 3200-bis**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Assemblea
10 ottobre 2002

INDICE

Premessa _____	pag. 1
A) Il quadro macro-economico _____	pag. 2
B) Esigenza di trasparenza sugli obiettivi e sugli strumenti _____	pag. 2
C) Gli obiettivi della manovra finanziaria secondo il Governo: due esigenze generali _____	pag. 3
D) Le osservazioni di merito: il fisco _____	pag. 3
a) L'IRPEF _____	pag. 4
b) La fiscalità d'impresa _____	pag. 4
c) Il prelievo locale _____	pag. 4
E) Le osservazioni di merito: gli investimenti e il Mezzogiorno _____	pag. 5
a) Il fondo unico _____	pag. 5
b) Il sostegno degli investimenti _____	pag. 6

Premessa

L'istruttoria per le osservazioni CNEL sul disegno di legge finanziaria per il 2003 presentato dal Governo al Parlamento il 30 settembre 2002 (atto Camera dei Deputati n. 3200-bis) è stata condotta dalla Commissione Politica Economica (I) durante le riunioni del 19 settembre 2002, del 7 ottobre 2002 e del 9 ottobre 2002.

Il relatore è il Consigliere Giorgio MACCIOTTA.

Il documento è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento per l'Attuazione del Programma (Ufficio della Commissione I).

La Commissione Politica Economica (I) si è avvalsa delle audizioni dei seguenti istituti di ricerca, tenute nel corso della riunione del 19 settembre 2002:

- CER – Centro Europa Ricerche: "Valutazioni e prospettive dell'economia italiana"
- ISAE – Istituto di Studi ed Analisi Economica: "Situazione corrente e prospettive dell'economia italiana."

La Commissione ha ricevuto, inoltre, il seguente contributo di analisi macroeconomica e previsionale:

- REF – Ricerche e Consulenze per l'Economia e la Finanza: "L'economia italiana e internazionale: quadro e prospettive".

A) Il quadro macro-economico.

Una valutazione della legge finanziaria per il 2003 non può prescindere dalla considerazione della difficile fase congiunturale che ci troviamo a fronteggiare. La ripresa internazionale si è rivelata meno intensa del previsto negli Stati Uniti e assolutamente modesta in Europa.

I fondamentali delle maggiori economie restano, peraltro, complessivamente solidi e le politiche economiche, che possono agire in un contesto di bassa inflazione, rendono possibile uno scenario di accelerazione della crescita mondiale nel corso del 2003. Sta pesando molto negativamente sulla crescita la situazione di incertezza determinata dalle tensioni politico-militari sullo scacchiere medio-orientale. Secondo le più recenti previsioni, comunque, gli Stati Uniti, che fungono come sempre da locomotiva della ripresa internazionale, cresceranno l'anno prossimo al loro tasso di sviluppo potenziale, il 3,0%, e l'area dell'euro crescerà al 2,4%.

In un simile quadro si collocano gli andamenti dell'economia e della finanza pubblica italiana, che risentono anche delle maggiori difficoltà dell'Europa. Il quadro macroeconomico su cui si fonda la finanziaria 2003-2005, notevolmente rivisto rispetto a quello presentato nel DPEF, è in linea con quelli delineati dai maggiori centri di previsione. Esistono diverse valutazioni, ma il consenso si realizza su una previsione di crescita modesta quest'anno (+ 0,6%), con un'accelerazione significativa che dovrebbe registrarsi nel 2003 (+ 2,3%).

Il quadro resta comunque incerto e, ad evitare che si ripeta l'esperienza del 2002 (una presa d'atto con qualche ritardo del cambiamento di prospettiva), occorre un monitoraggio puntuale del reale andamento dell'economia e della finanza pubblica, utilizzando la strumentazione esistente per coinvolgere complessivamente l'intera società italiana ed evitare il rischio di improvvise manovre correttive che si rifletterebbero negativamente sulla fiducia degli operatori economici.

B) Esigenza di trasparenza sugli obiettivi e sugli strumenti.

Deve essere, infatti, chiaro che una simile strategia per avere successo richiede la massima trasparenza, che si realizza fornendo a tutti i soggetti sociali e istituzionali il quadro preciso degli obiettivi da perseguire e delle regole cui il Governo intende attenersi, nel rispetto degli impegni assunti con il Patto europeo per la stabilità e la crescita. In un sistema come quello italiano fondato su una molteplicità di centri decisionali (con competenze, in taluni casi, costituzionalmente garantite), ogni iniziativa ha, infatti, maggiore possibilità di successo quanto più elevati sono il livello di condivisione degli obiettivi e la credibilità e l'equità degli strumenti utilizzati per perseguirli.

L'esigenza del risanamento della finanza pubblica è tanto maggiore sia perché sul fronte del prodotto interno lordo e su quello dell'inflazione sembra riaprirsi un differenziale tra l'Italia e gli altri paesi europei (con rischi di perdita di competitività), sia perché, rispetto al recente passato, si è ridotta la possibilità di perseguire tale obiettivo assegnando un ruolo centrale alla riduzione del costo del debito. L'ingresso nell'euro, infatti, se ha eliminato i rischi di cambio tra i paesi dell'Unione e ha contribuito ad allineare, sostanzialmente, il tasso di inflazione, ha, proprio per questo, cancellato il differenziale sui tassi di interesse nominali, comprimendo sia la componente inflazione sia quella connessa al "rischio paese". Non averne preso atto ha comportato, con particolare evidenza a partire dal 2001, un deterioramento delle politiche di bilancio che, nel 2002, sommandosi

alle difficoltà della congiuntura economica internazionale, hanno portato alla situazione attuale.

**C) Gli obiettivi della manovra finanziaria secondo il Governo:
due esigenze generali.**

La manovra, secondo gli intendimenti del Governo, si propone due fondamentali obiettivi: la riduzione del prelievo fiscale, con particolare riferimento al sostegno dei redditi dei meno abbienti, e il rilancio degli investimenti infrastrutturali e produttivi, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

In proposito, vanno sollevati due punti di carattere generale.

In primo luogo appare indispensabile:

1. che la quota di risorse da reperire nel 2003 con misure *una tantum* (cartolarizzazioni, concordato preventivo, condono) sia effettivamente incassata nel corso dell'esercizio;
2. che le risorse relative alle entrate siano tali da determinare uno stabile incremento della base imponibile (attraverso il recupero dell'evasione, dell'elusione e del sommerso);
3. che le misure collaterali contenute nella manovra (in particolare quelle che coinvolgono Regioni ed Enti locali, incidendo su poteri costituzionalmente protetti) siano tali da determinare effettivamente riduzioni di sprechi e non tagli alle prestazioni essenziali per i cittadini (a partire da quelle previste dall'articolo 117, 2 comma, lettera m, della Costituzione), né incrementi fiscali o tariffari ad altri livelli istituzionali, che vanificherebbero i benefici della riduzione IRPEF.

In secondo luogo, trasparenza e certezza delle risorse utilizzate per la manovra finanziaria sono tanto più essenziali in relazione alle procedure di controllo più puntuale sull'andamento dei conti pubblici introdotte dal decreto legge 194 del 2002, di cui è in corso la conversione in legge. Nel corso dell'ulteriore iter sarà opportuno rendere esplicito che gli stanziamenti di bilancio rappresentano, insieme, un tetto ed un obiettivo e rivedere, per quanto riguarda la spesa per investimenti, il limite di un anno previsto per la cancellazione dei residui di stanziamento. Tale decreto, ponendo come obiettivo una più rigorosa verifica della corrispondenza tra misure di spesa e di riduzione del prelievo e risorse effettivamente disponibili, dovrebbe implicare (in relazione al fatto che la gran parte delle risorse utilizzate per la manovra dovrebbero pervenire, da cartolarizzazioni e condoni, nella seconda metà dell'esercizio) una sorta di condizione sospensiva per una quota delle misure espansive. Essendo logicamente escluso che tale procedura possa riguardare la manovra fiscale, il rischio è quello di una ritardata attivazione della spesa per investimenti infrastrutturali e produttivi, con conseguenze negative sulle prospettive di sviluppo degli investimenti e dell'occupazione.

D) Le osservazioni di merito: il fisco.

Il CNEL ha ritenuto di concentrare le sue osservazioni di merito sui temi particolarmente rilevanti del fisco e degli investimenti, con particolare attenzione al Mezzogiorno, sui quali si è registrato un unanime consenso.

Il tema del prelievo fiscale è uno dei nodi più delicati del rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini, sistema delle imprese. Sulle regole del prelievo, sul suo livello assoluto, sulla sua equità/progressività, sulla qualità dei servizi attivati, si fonda una parte rilevante del clima che consente una piena operatività, o determina un blocco, della società civile.

Il CNEL, nell'esprimere il suo parere sui criteri di predisposizione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, ha sottolineato come la trasparenza e la certezza del prelievo fiscale siano fondamentali per la politica economica in quanto "elemento essenziale sia per consentire alle famiglie la definizione del profilo della propria politica di consumi, sia per consentire alle imprese di programmare investimenti e sviluppo".

a) L'IRPEF.

Da questo punto di vista, il CNEL apprezza che la riduzione dell'IRPEF per il 2003, inserita nella manovra di politica economica 2003-2006, sia indirizzata verso i redditi medio bassi. Il CNEL sottolinea, peraltro, che essa potrà contribuire all'auspicato rilancio dei consumi solo se rappresenterà la prima fase di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale, nel rispetto dei criteri di progressività e di equità previsti dalla Costituzione.

A tal fine il CNEL ritiene necessario che sia chiarito il rapporto tra il primo modulo di riforma dell'IRPEF contenuto nella finanziaria, e la riforma complessiva prevista nel disegno di legge per la delega fiscale. Anche in ragione delle risorse previste nella relazione tecnica alla delega stessa, la struttura a due aliquote, come già espresso nell'articolato parere formulato dallo stesso CNEL il 18/2/2002, potrebbe infatti compromettere il sostanziale rispetto del principio costituzionale di progressività ed equità.

b) La fiscalità d'impresa.

Per quanto riguarda le imprese, le misure contenute nel complesso dei provvedimenti che compongono la manovra sembrano non rispettare il criterio essenziale della certezza del diritto, e non fornire certezze su una riduzione reale del prelievo (aprendo un contenzioso con Regioni e Autonomie locali su quelle norme, a partire dagli interventi in materia di IRAP, che sembrano contraddittorie con "l'autonomia di entrata e i spesa" prevista dall'articolo 119 della Costituzione).

Lo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212) prevede, all'art. 3, che le modifiche del regime fiscale non possano riguardare i periodi di imposta in corso e, all'art. 4, che sia fortemente limitato l'uso del decreto legge per modifiche della legislazione vigente. Nel corso della discussione della manovra di politica economica 2003-2006 andrebbe, conseguentemente, attentamente valutato, alla luce di tali principi, il decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, che anticipa, a valere dall'esercizio in corso, solo alcune parti della riforma fiscale prevista dalla legge delega, con costi ingenti, anche sul piano amministrativo per il sistema delle imprese e con possibili effetti sin dai bilanci del 2001 (ad esempio andrebbe riconsiderata la tassazione del risparmio raccolto dalle imprese di assicurazione sulla vita).

c) Il prelievo locale.

Occorre, infine, che la manovra sia tale da non determinare sul fronte del prelievo locale (fiscale e tariffario) e dei servizi erogati sul territorio un

riassorbimento degli sgravi fiscali nazionali. Appare dunque essenziale, nel corso del successivo iter del provvedimento, realizzare quegli accordi con le Regioni e gli Enti Locali idonei a rendere la manovra coerente con il nuovo assetto dei poteri introdotto dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione.

E) Le osservazioni di merito: gli investimenti e il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le misure di sostegno degli investimenti, il CNEL ritiene, in coerenza con quanto indicato nel documento approvato il 30 maggio sui criteri per l'impostazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, che il Mezzogiorno, con l'enorme potenzialità di forza lavoro inutilizzata, con la possibilità di impiegare risorse comunitarie per programmi di investimenti produttivi ed infrastrutturali, rappresenta la grande opportunità per uno sviluppo socio-economico più equilibrato di tutto il Paese. Assi portanti di questa azione dovrebbero essere:

1. La definizione del quadro normativo della finanza regionale e locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 della Costituzione, al fine di favorire, in un quadro di intese istituzionali tra Stato e Regione, un'utilizzazione sinergica delle risorse.
2. Il completo ed efficace utilizzo delle risorse previste dalla programmazione dei Fondi strutturali.
3. Per gli interventi infrastrutturali cofinanziati dai Fondi strutturali, la legge-obiettivo, nel quadro delle intese istituzionali, deve diventare lo strumento per accelerare e semplificare la realizzazione delle opere strategiche.
4. Il rafforzamento dei vantaggi localizzativi per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno.
5. Il rafforzamento dell'azione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e legalità in cui si svolgono la vita civile e l'attività economica del Mezzogiorno.

La verifica della congruità della legge finanziaria va, dunque, compiuta a diversi livelli. Occorre verificare:

1. il rispetto dell'impegno a riportare il livello della spesa ai livelli medi dell'ultimo quinquennio, superando la flessione del 2002 e tenendo conto non solo delle risorse destinate alla spesa nel precedente triennio, ma anche di quelle rese disponibili attraverso il credito d'imposta (per l'occupazione e gli investimenti) e la Tremonti-bis;
2. la congruità della modulazione delle risorse in ciascuno degli esercizi finanziari interessati e l'esistenza di meccanismi di attivazione idonei a garantire il rispetto della ripartizione complessiva tra il Mezzogiorno e le altre aree depresse del paese;
3. la idoneità dei meccanismi di spesa a garantire la spendibilità effettiva ed efficiente delle risorse sin dal primo anno della manovra.

a) Il fondo unico.

Il fondo unico, auspicato dal CNEL nel suo documento del 30 maggio 2002, viene utilizzato, quasi esclusivamente, come strumento per l'agevolazione degli interventi produttivi. Con altri strumenti ordinari (quali il programma della legge obiettivo) sono stanziati le risorse per il finanziamento della cruciale politica per le infrastrutture. C'è, dunque, l'esigenza che il CIPE, prima della conclusione della discussione parlamentare, fornisca un quadro aggregato pluriennale delle risorse ordinarie e straordinarie, pubbliche (europee, nazionali, regionali e locali) e

private, che si prevede di attivare nel Mezzogiorno e nelle altre aree del paese (indicando in particolare attraverso quali canali istituzionali sarà garantito un adeguato flusso di risorse del bilancio ordinario verso il Mezzogiorno). Occorre, parimenti, fornire, periodicamente, un quadro delle effettive utilizzazioni del complesso degli stanziamenti in termini sia di impegni che di pagamenti (a tal fine utilizzando le procedure di cui all'articolo 15).

Il fondo unico previsto dall'articolo 34, per entità e modulazione nel triennio (anche tendo conto del fatto che a suo carico il Governo dichiara di voler prevedere il rifinanziamento del credito d'imposta per l'occupazione) appare inadeguato. Anche la modulazione delle risorse del fondo di rotazione per il cofinanziamento delle politiche comunitarie, mostra un'articolazione tra i diversi esercizi inadeguata per il 2003 e, soprattutto, per il 2004, mentre è sopravvalutata la capacità di spesa per il 2005.

b) Il sostegno degli investimenti.

La modifica dei meccanismi agevolativi (con la conseguente esigenza di una nuova contrattazione in sede europea ed il rischio di un contenzioso con le Regioni, titolari dei poteri in materia di politica industriale), l'esiguità, in particolare nel primo anno, delle nuove risorse stanziare per la legge 19 dicembre 1992, n. 488, il sostanziale venir meno di altri strumenti di agevolazione, per via fiscale, delle attività produttive (credito d'imposta, Tremonti-bis), lungi dal consentire la costruzione di vantaggi localizzativi per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, creano un rischio assai grave di rallentamento della spesa.

Tab. 1 – Italia – Confronto fra previsioni (elaborate a settembre 2002)
variazioni percentuali annuali

	Governo	Confindustria	ISAE(*)	IRS(*)	Prometeia	CER(*)	FMI
2002							
Pil	0.6	0.6	1.2	0.9	0.5	0.6	0.7
Indebitamento P. A. % Pil	2.1	1.8	1.4	1.8	1.4	1.2	2.0
2003							
Pil	2.3	2.2	2.8	2.1	2.3	2.2	2.3
Indebitamento P. A. % Pil	1.5	1.4	0.8	1.5	1.2	1.8	1.5

(*) audizioni presso il CNEL

Tab. 2 – Italia – Alcuni aggiustamenti delle stime
Variazioni percentuali annuali

	2001	2002			2003		
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
PIL	1.8	1.0	0.6	-0.4	2.3	2.2	-0.1
Importazioni	0.2	0.8	0.3	-0.5	6.8	6.4	-0.4
Esportazioni	0.8	0.5	-0.7	-1.2	5.8	6.0	0.2
Investimenti fissi lordi	2.4	1.4	-0.9	-2.3	3.5	4.8	1.3
Consumo aggregato	1.4	0.8	0.5	-0.3	1.9	1.9	0.0
Prezzi al consumo	2.7	2.2	2.4	0.2	1.7	2.1	0.4
Occupati	2.1	1.6	1.4	-0.2	1.3	1.3	0.0
Tasso di disoccupazione	9.5	9.0	9.1	0.1	8.7	8.8	0.1

*a) previsioni di luglio 2002**b) previsioni di settembre 2002**c) b - a*

fonti: CER e IRS

Tab. 3 – Scenario internazionale
variazioni percentuali annuali

	2001	2002	2003	2004	2005
Pil					
Italia	1.8	0.5*	1.5	2.7	2.5
Uem (12)	1.5	0.8	1.6	2.8	2.7
Ue (15)	1.6	0.9	1.7	2.8	2.7
USA	0.3	2.0	2.2	3.1	2.7
Domanda interna					
Italia	1.6	0.9	1.9	2.7	2.5
Uem (12)	0.9	0.5	1.5	2.9	2.9
Ue (15)	1.2	0.6	1.6	2.7	2.8
USA	0.4	2.4	2.3	3.1	2.7
Inflazione					
Italia	2.8	2.4	1.8**	2.1***	1.6
Uem (12)	2.7	2.1	1.6	2.0	1.5
Ue (15)	2.4	1.9	1.6	2.0	1.4
USA	2.9	1.5	2.3	2.1	2.0
Pil mondiale	2.0	2.0	2.6	3.5	3.4
Commercio mondiale	-0.2	1.8	4.7	8.0	7.0

fonte: Prometeia

* 0.6 CER

**2.1 CER

*** 1.7 CER

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Presentato il 30 settembre 2002

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	PAG.
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA	>>
CAPO I - PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE.....	>>
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO	>>
CAPO III - PROROGHE.....	>>
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA	>>
CAPO I - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	>>
CAPO II - ONERI DI PERSONALE	>>
CAPO III - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE	>>
CAPO IV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO.....	>>
CAPO V - FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	>>
CAPO VI - ALTRI INTERVENTI	>>
TITOLO IV - NORME FINALI	>>
TABELLA 1 - LIMITI DI IMPEGNO.....	>>
ALLEGATO 1 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE	>>
ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI	>>
PROSPETTO DI COPERTURA.....	>>
TABELLE.....	>>

Onorevoli Deputati,

un anno fa, l'attacco terroristico dell'11 settembre - si sottolineava nella relazione alla precedente legge finanziaria - appariva destinato a produrre effetti rilevanti sull'economia mondiale, con ovvii riflessi su quella europea e su quella italiana. In tale situazione, le stime quantitative formulate dai Governi venivano considerate come obiettivi da raggiungere, più che previsioni di tendenza. A distanza di un anno, possiamo sicuramente constatare che tali valutazioni corrispondono alla realtà attuale. Le previsioni macroeconomiche sull'evoluzione dell'economia mondiale sono state via via ridimensionate; l'attesa reazione è stata rinviata nel tempo; il ciclo economico è stato rivisto al ribasso in maniera costante; l'incertezza permane sostanzialmente invariata come caratteristica fondamentale che incide sulle aspettative degli operatori e delle famiglie.

Ciò è avvenuto nonostante le iniziative di sostegno all'economia assunte dai vari Governi, in primo luogo dal nostro.

Occorre tuttavia tener conto, per quanto riguarda il nostro Paese, che le variabili economiche fondamentali presentano aspetti positivi che non possono essere trascurati in una valutazione obiettiva della probabile evoluzione attesa per il prossimo anno, avuto riguardo anche alla situazione generale di altri grandi paesi industrializzati nell'ambito dell'Unione Europea.

In tale contesto, sicuramente singolare, il Governo vi presenta una legge finanziaria rigorosa, ispirata da un lato a criteri intesi ad assicurare stabilità, crescita ed equità nell'azione amministrativa; dall'altro il perseguimento dei *targets* concordati con l'Unione Europea, tenuto conto del peggioramento del ciclo rispetto alle attese e dell'evoluzione intervenuta nella interpretazione applicativa del Patto di stabilità e crescita.

La contestuale presentazione della nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria dà conto, in maniera puntuale, delle variazioni intervenute nel quadro macroeconomico di riferimento e nel conseguente

nuovo quadro tendenziale. Ne discende l'esigenza di una complessiva manovra correttiva quantificabile in circa xxxxxx miliardi di euro.

(Commento nota DPEF)

All'interno delle compatibilità macroeconomiche, particolare attenzione è stata riservata alla qualità dei provvedimenti.

Ciò può essere compreso selezionando e raggruppando le diverse misure in quattro aree:

a) una prima area contiene misure formulate nella logica della *buona amministrazione*.

Rientrano in questa area azioni di contenimento della spesa delle amministrazioni; il patto di stabilità interno per il sistema degli enti pubblici; le misure per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni; le misure per il personale;

b) una seconda area contiene riforme mirate a *sbloccare il sistema economico ed a dare efficienza alla pubblica amministrazione*.

Rientrano in questa area la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare, i cui effetti reali e finanziari non costituiscono solo una base del bilancio pubblico dei prossimi anni, ma riportano ad efficienza un patrimonio di dimensioni eccezionali. Nella stessa direzione operano le disposizioni concernenti le infrastrutture ferroviarie e stradali, che utilizzano lo strumento di Infrastrutture S.p.A, nonché quelle intese alla parziale trasformazione delle erogazioni in conto capitale da grant a loan;

c) nella terza area si concentrano le misure di equità. Pur nelle citate incertezze dello scenario economico e finanziario globale, i risparmi di spesa pubblica primaria dovuti alla buona gestione consentono l'avvio immediato di due interventi, che qualificano questa legge finanziaria:

- nel settore degli *ammortizzatori sociali* è previsto un primo intervento di adeguamento degli strumenti;

- sul fronte degli *sgravi fiscali*, è previsto la prima attuazione della riforma tributaria, con la riduzione delle aliquote dell'imposta personale per i redditi più bassi.

Le due misure, per cui la legge finanziaria stanziava rispettivamente xxx e xxxx miliardi di euro a regime, aumentano il reddito disponibile ed i consumi di circa xx milioni di cittadini, contribuendo al sostegno dell'attività economica; in particolare, spostano più di xx milioni di cittadini al di sopra della soglia di povertà; pongono al centro dell'attenzione la famiglia, istituzione su cui si fonda la nostra società;

- d) nella quarta area si concentrano infine le riforme strutturali.

Conclusioni

L'insieme di misure proposte integra un quadro organico, che si sviluppa su più orizzonti temporali.

Come si è notato in premessa, natura ed intensità dell'insieme dei provvedimenti sono notevoli, in un anno che si annuncia complesso sul piano politico e finanziario internazionale.

Il Governo ritiene che la combinazione di azioni per la stabilità, la crescita, l'equità, con attenzione ai saldi macroeconomici ed alla qualità degli interventi, sia insieme possibile e necessaria.

Componenti essenziali della manovra correttiva sono da un lato il decreto-legge n.209 del 24 settembre scorso, da considerare pertanto collegato al presente disegno di legge; dall'altro, le azioni amministrative intese a dare concreta attuazione a taluni tasselli della medesima manovra di finanza pubblica.

1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA EX LEGGE N. 208/1999

Le modifiche apportate alla struttura della legge finanziaria vanno considerate unitamente alla diversa scansione temporale del processo di bilancio prevista dalla legge di riforma, alla quale appaiono strettamente correlate.

La data di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), già stabilita per il 15 maggio, è stata infatti posticipata al 30 giugno; a sua volta, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è stata spostata al 30 settembre, mentre quella di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre.

Accanto a tale nuova cadenza temporale nella presentazione dei principali documenti di finanza pubblica, la legge di riforma prevede l'utilizzo di una base omogenea per la definizione degli andamenti tendenziali nelle varie fasi del processo di bilancio, sostituendo il criterio delle "politiche invariate" (che viene conservato solo per la parte discrezionale della spesa) con quello della "legislazione vigente"; tale innovazione si riflette, ovviamente, sui criteri di determinazione delle nuove o maggiori spese da inserire nella legge finanziaria.

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino

aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale”.

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti “di natura corrente e in conto capitale”. Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all'economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l'applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell'economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell'ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i “nuovi” stanziamenti.

La Tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche l'operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un

importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d'anno l'integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è di 461 milioni di euro per l'anno 2003.

Nella Tabella C erano già state inserite, come è noto, le leggi di spesa per il funzionamento di:

- Organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR);
- Autorità di settore (Autorità per l'informatica nella P.A., Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Garante della concorrenza e del mercato);
- Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente Nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale, Agenzie fiscali);
- Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del lavoro, SVIMEZ);
- Fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
- Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori;
- Fondo sanitario di parte corrente limitatamente alla quota di compensazione IRAP costituente regolazione contabile;
- il fondo per le politiche sociali;
- l'Agenzia industrie difesa;
- la Croce Rossa Italiana;
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Tra le voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C vi sono:

- il contributo all'ENEA, compreso quello per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- la parte di conto capitale del Fondo unico per lo spettacolo;

- il contributo al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (legge n. 407/1974);
- gli interventi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.
- indennizzi incentivi, ecc. a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni in territori già soggetti a sovranità italiana e all'estero;
- le provvidenze per l'editoria:
- interventi vari della Protezione Civile;
- le sovvenzioni per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la parte di conto capitale relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali;
- il contributo alla Regione Friuli in relazione alla minoranza slovena;
- l'iniziativa per la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Non vengono più previsti i trasferimenti in conto capitale all'ANAS, a seguito della trasformazione dell'ente in Società per azioni disposta dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate; quelli della Tabella B riguardano gli analoghi interventi di conto capitale.

Nella tabella C si è data attuazione all'articolo 2, comma 3, del presente disegno di legge relativo al contenimento delle spese per consumi intermedi. Nel contempo, è stato dato corso alla prospettiva di conferire una maggiore elasticità al bilancio, sia attraverso la creazione di un fondo da ripartite nel corso della gestione con provvedimento del Ministro, sia mediante la possibilità di operare variazione compensative nell'ambito dei consumi intermedi del Ministero, con parallela norma inserita nella legge di bilancio.

Come si è accennato, il fondo di riserva relativo alla tabella medesima, è definito per l'importo di 461 milioni di euro annui. La legislazione vigente è stata aggiornata per talune dotazioni variare nel corso della gestione, quali le Agenzie fiscali, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Taluni interventi richiedono alcune precisazioni:

- gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge n. 7 del 1981 e 49 del 1987, risultano incrementati per effetto delle decisioni assunte in sede politica. Tuttavia all'importo risultante in tabella dovrebbero aggiungersi quelli della stessa natura effettuati con meccanismi diversi, quali quelli demandati allo Stato mediante l'utilizzo della quota dell'8 per mille IRPEF. Solo in tal modo si avrebbe contezza del complessivo intervento statale a favore dei Paesi meno fortunati del globo;

- il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, sconta gli effetti del non più procrastinabile miglioramento gestionale delle Università, nell'ambito della rispettiva autonomia, con riferimento soprattutto al processo di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP;

- il fondo per la ricerca scientifica e tecnologica viene collocato sul livello consolidato di 1.550 milioni di euro annui, con una limitata flessione rispetto alla legislazione vigente anche al fine di indurre maggiore efficienza nel settore;

- le medesime finalità hanno ispirato altre riduzioni che hanno interessato enti e organismi;

- la gestione della protezione civile e degli interventi per l'editoria, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considera le presumibili esigenze di tali comparti.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni. Le risorse accantonate nella tabella B sulla base di questi criteri ammontano complessivamente a 4.618 milioni di euro nel triennio, di cui 348 milioni di euro connessi allo sviluppo dei limiti di impegno e 225 milioni di euro relativi alle regolazioni debitorie. Le quote più consistenti sono quelle relative a banche e fondi, alle disposizioni in materia di pubblica Amministrazione ed alle disposizioni concernenti la Scuola, l'Università e la ricerca scientifica, alle misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, alle calamità naturali, agli interventi nelle città metropolitane, alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico e agli interventi a favore del Policlinico Umberto I di Roma.

La Tabella D evidenzia, anche dal punto di vista dell'incremento quantitativo, il diverso ruolo che alla tabella stessa è attribuito dalla legge di riforma. Vengono allocate in Tabella D risorse per circa 3.574 milioni di euro per l'anno 2003. Di rilievo la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e gli interventi di bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario. Inoltre, in relazione all'ordine del giorno 9/1533 - B/2 accolto dal Governo, la tabella D espone, in accantonamenti distinti, la quota di rifinanziamento del Fondo per le politiche comunitarie destinata all'adeguamento interno degli atti normativi e la quota del Fondo stesso destinata al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla U.E.

3. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

Le risorse destinate alle aree depresse assommano ad oltre 17.555 milioni di euro nel triennio 2003 - 2005, così come viene analiticamente indicato nella tabella F non senza tener conto che per l'anno 2006 e successivi risultano già previste risorse per ulteriori 500 milioni di euro.

Di particolare rilievo risulta la prosecuzione degli interventi da attuarsi attraverso un maggior impulso della ricerca applicata nei settori produttivi, nonché dalle imprese, mediante incentivi, la stipula di accordi e intese istituzionali su programmi di sviluppo.

Significativa infine è la previsione di nuovi e più efficaci provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Gli interventi nei comparti delle infrastrutture risultano numerosi e concernono, tra gli altri: le calamità naturali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate da

eventi alluvionali e sismici; le aree depresse, per il risanamento delle zone terremotate; la salvaguardia di Venezia; l'edilizia agevolata e convenzionata, con interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza, nonché interventi diretti ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione, l'apporto al capitale sociale dell'ANAS.

Nel settore dei trasporti sono previsti, tra l'altro, interventi per: lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione dei sistemi per il trasporto rapido di massa, l'acquisto di autobus e di altri mezzi di persone, il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, le opere infrastrutturali relative ai porti, nonché l'apporto al capitale sociale delle F.S..

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2003-2005.

Con il comma 4 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2003-2005 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

L'articolo 2 detta una serie di disposizioni finalizzate a realizzare parzialmente già dall'anno 2003 la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche contenuta nel disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (A.S. n. 1396-A).

Il principale intervento operato dal comma 1, lett. b) dell'articolo in commento, attiene all'introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dell'articolo 10-bis, strutturato in 5 commi, concernente la previsione di una deduzione atta a garantire la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1, del nuovo articolo 10-bis, prevede genericamente una deduzione pari a 3.000 euro (*cd. no tax-area*), da riconoscere a tutti i contribuenti, che riduce ulteriormente il reddito complessivo (eventualmente incrementato del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti) già abbattuto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir. Nei successivi commi 2, 3, e 4 del nuovo articolo 10-bis sono individuati gli importi che elevano la deduzione di cui al comma 1, di ammontare diverso a seconda delle tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo. Al riguardo, giova evidenziare che i titolari di trattamenti pensionistici godono di un incremento diverso da quello individuato per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. In

particolare, viene stabilito che la deduzione di cui al comma 1, è aumentata di un importo corrispondente a:

- 4.500 euro per i possessori di redditi di lavoro dipendente, ad esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, o di taluni redditi assimilati. Tale importo va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- 4.000 euro per i possessori di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46. Tale importo va rapportato al periodo di pensione nell'anno;
- 1.500 euro per i titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

Per espressa previsione normativa, gli importi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tra loro alternativi nel senso che è previsto un puntuale aumento della deduzione di cui al comma 1 a seconda delle diverse tipologie reddituali richiamate nei predetti commi 2, 3 e 4. Pertanto, il contribuente che sia titolare di diverse tipologie di reddito tra quelle previste dai suddetti commi potrà scegliere liberamente la maggiorazione da applicare.

In sostanza, la deduzione indicata nell'art. 10-bis diminuisce la base imponibile ai fini dell'Irpef, così come indicata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (mod. Unico- Persone Fisiche).

Il meccanismo così delineato, deve intendersi finalizzato a realizzare la progressività dell'imposizione Irpef consentendo un riconoscimento decrescente della nuova deduzione al crescere del reddito.

A tal fine, il comma 5, contiene le regole di determinazione dell'entità della deduzione di cui ai commi precedenti effettivamente fruibile, stabilendo che l'ammontare della deduzione complessivamente spettante ai sensi dell'articolo 10-bis è riconosciuta per la parte desumibile dal seguente rapporto:

$$\frac{26.000 \text{ €} + OD + DT - RC - CI}{26.000 \text{ €}}$$

$$26.000 \text{ €}$$

dove:

26.000 € = ammontare predefinito di riferimento per l'anno 2003

RC= Reddito complessivo

CI= credito d'imposta di cui all'art. 14

OD= oneri deducibili di cui all'art. 10

DT= deduzioni teoriche di cui all'art. 10-bis, commi 1, 2, 3 e 4.

Dal predetto rapporto scaturisce un quoziente che, considerato in termini percentuali, deve essere moltiplicato per l'ammontare della deduzione teoricamente spettante al fine di ottenere l'ammontare della deduzione effettivamente fruibile. La presenza al numeratore e al denominatore del predetto rapporto dell'importo predefinito di 26.000 € comporta - prescindendo dall'eventuale presenza di oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir e del credito d'imposta di cui all'articolo 14 del medesimo Tuir - che per crescenti livelli di reddito diminuiscono il numeratore e il quoziente del rapporto e, conseguentemente, la percentuale di spettanza della deduzione teorica.

Ai fini dell'individuazione dell'ammontare della deduzione effettivamente spettante, il predetto rapporto assume significato in un intervallo di valori fra 0 e 1. Così, ad esempio, per un valore pari a zero la nuova deduzione non compete mentre, qualora il risultato del rapporto sia pari a uno, la deduzione compete per l'intero importo.

Pertanto:

- anche per valori superiori a 1, la deduzione compete per intero;
- per un valore negativo del numeratore, la deduzione non compete.

E' espressamente previsto, inoltre, che qualora il quoziente assuma un valore maggiore di zero e minore di uno, lo stesso deve essere preso in considerazione con le prime quattro cifre decimali.

L'introduzione dell'art. 10-bis ha comportato un necessario coordinamento con le altre norme contenute nel Tuir e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, il comma 1, lettera a) ha modificato il comma 1 dell'articolo 3 del Tuir, relativo alla base imponibile, prevedendo che ai fini dell'applicazione dell'imposta si debba tenere conto anche della nuova deduzione introdotta dall'articolo 10-bis.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Tuir si applicano anche ai soggetti non residenti con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ovviamente per tali soggetti valgono le specifiche deroghe contenute nell'articolo 21 e, pertanto, ai fini del calcolo della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis, si deve tener conto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 espressamente elencati nel comma 2 del predetto articolo 21.

La lett. c) del comma 1 ha apportato modificazioni all'articolo 11 del Tuir, relativo alla determinazione dell'imposta. In particolare, con la modifica introdotta dal numero 1 è stato sostituito il comma 1 rimodulando gli scaglioni di reddito e ridefinendo le aliquote applicabili ai predetti scaglioni.

Con il numero 2 della lettera c) in esame è stato aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis al fine di prevedere:

- nel primo periodo, che l'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione e quelli ad essi equiparati di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In pratica, il possessore dei redditi presi in considerazione non è tenuto a calcolare l'imposta atteso che la stessa non è dovuta;

- nel secondo periodo, che, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché redditi di pensione e di quelli ad esse equiparati di importo superiore a 7.500 euro e fino a 7.800 euro, l'imposta netta è dovuta per la sola parte corrispondente alla differenza tra 7.500 euro e il reddito complessivo. La parte di imposta netta che dovesse eccedere la predetta differenza non è, invece, dovuta.

La lett. d) del comma 1 sostituisce l'articolo 13 del Tuir, concernente altre detrazioni dall'imposta lorda. Con la nuova formulazione dell'articolo 13 sono individuate le detrazioni spettanti qualora nel reddito complessivo confluiscono anche:

- redditi di lavoro dipendente, con esclusione di quelli derivanti da pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparate, e/o taluni redditi assimilati (comma 1);
- redditi derivanti da pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (comma 2);
- redditi di lavoro autonomo o di impresa minore (comma 3).

La misura della detrazione spettante ai sensi dei predetti commi 1 e 2 varia secondo prestabilite fasce di reddito complessivo e non deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. La detrazione, pertanto, spetta in misura piena qualora si verifichino i requisiti richiesti dalla norma.

La detrazione pari a 80 euro, prevista nel comma 3 del nuovo articolo 13 del Tuir per lavoro autonomo o di impresa minore, è applicabile qualora il reddito complessivo risulti superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro. Per espressa previsione normativa, tale detrazione non è cumulabile con quella individuata nei predetti commi 1 e 2.

Il successivo comma 2 ha modificato la lett. a) del secondo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di armonizzare la previsione della nuova deduzione prevista dall'articolo 10-bis del Tuir con gli adempimenti cui è tenuto il sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Viene, infatti, previsto che il predetto sostituto, nel determinare la ritenuta da operare sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del Tuir corrisposti in ciascun periodo di paga, deve tener conto anche della deduzione spettante ai sensi del comma 5 del citato articolo 10-bis. Più in particolare, il ragguaglio al singolo periodo di paga dei corrispondenti scaglioni annui di reddito deve essere effettuato previo riconoscimento della deduzione spettante ai

sensi del nuovo articolo 10-bis. In tal modo, gli effetti della nuova disposizione si verificano a partire dalla prima retribuzione corrisposta. Naturalmente, in occasione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a riconsiderare anche l'ammontare della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir.

Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia per il contribuente stabilendo che l'imposta dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 può essere calcolata applicando le disposizioni vigenti per il periodo d'imposta 2002 qualora la determinazione della stessa sulla base delle regole recate nei commi precedenti risulti più onerosa.

Il riferimento al "reddito complessivo" contenuto nella norma intende escludere dall'applicazione della clausola di salvaguardia tutte le fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo, come ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva, atteso che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione, diversa da quella ordinaria, non è influenzata dal nuovo sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta e, pertanto, non v'è motivo di consentire l'applicazione della clausola di salvaguardia.

La previsione di una clausola di salvaguardia con riferimento al reddito complessivo comporta che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente confronterà la tassazione risultante dall'applicazione del nuovo regime fiscale con quella derivante dall'applicazione delle disposizioni del testo unico vigenti al 31 dicembre 2002 e opterà per quella a lui più favorevole.

Il comma 4 prevede che la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF non è influenzata dalla spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir. Tale previsione, già desumibile dalle norme vigenti, evita possibili dubbi interpretativi da parte del contribuente in ordine alla determinazione della base imponibile delle addizionali medesime. Resta fermo, infatti, che le

addizionali regionale e comunale dovute sono determinate con riferimento al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dall'eventuale presenza della deduzione volta a garantire la progressività dell'imposizione IRPEF.

La stessa disposizione contenuta nel comma 4 conferma, inoltre, che le addizionali sono dovute qualora per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir, risulti dovuta. E', pertanto, evidente che a tal fine rilevano, invece, le detrazioni del nuovo articolo 13.

L'articolo 3 reca disposizioni "propedeutiche" alle programmate modifiche costituzionali in materia di federalismo fiscale (titolo V della Costituzione, articoli da 111 a 133).

A tal fine è prevista:

- la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF deliberati successivamente alla data del 29 settembre 2002, in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- l'istituzione di una Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base del suddetto avviso comune, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. La composizione, il funzionamento e l'inizio dell'attività di detto organo saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, comma 1, fissa al 34 per cento la misura dell'IRPEG a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 (art. 91 del Tuir) avvicinando l'entità del prelievo alla media degli altri paesi europei.

Alla modifica della misura dell'aliquota dell'IRPEG consegue, naturalmente, la modifica della misura del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società (art. 14 del tuir) e dell'ammontare delle imposte "virtuali" che concorrono a formare il cosiddetto "canestro B" (art. 105, comma 4, del tuir). Ai fini della determinazione di tale ultimo ammontare, il comma 2 stabilisce la nuova misura del provento che si considera non concorrere a formare il reddito della società relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

L'articolo 5 reca sostanziali innovazioni alla disciplina dell'Irap con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a imposizione, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 8 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (A.S. 1396-A).

Le modifiche introdotte sono, altresì, finalizzate a razionalizzare le modalità di determinazione del valore della produzione netta.

In particolare, vengono apportate modifiche agli articoli 10 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, volte ad escludere "a regime" dalla base imponibile dell'IRAP dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) le somme erogate per borse di studio e assegni esenti dall'imposta sul reddito.

Nell'ottica di alleggerire il carico tributario derivante dall'imposta è, altresì, introdotta una modifica all'articolo 11, comma 1, lettera a), finalizzata a rendere pienamente deducibili le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, attualmente deducibili nella misura del 70 per cento.

Con il medesimo obiettivo di riduzione del carico impositivo, il nuovo comma 1-bis dell'art. 11 introduce una disposizione volta a consentire alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci la deducibilità delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del tuir.

A finalità di razionalizzazione della disciplina di determinazione della base imponibile rispondono le modifiche al comma 1, lettera b), punto 2, nonché al comma 2, primo periodo, dell'articolo 11.

Il primo intervento estende l'indeducibilità dalla base imponibile Irap dei compensi erogati ad imprese esercenti attività commerciale occasionale (ex art. 81, comma 1, lett. i) Tuir), attualmente prevista per le sole prestazioni di lavoro autonomo occasionali (art. 81, comma 1, lett. l) Tuir), al fine di equipararne il trattamento ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

La modifica elimina, quindi, un'incongruenza della attuale disciplina, giacché il soggetto percepiente non è assoggettato ad Irap mentre per il committente il relativo compenso è deducibile ai fini della predetta imposta, con una evidente incoerenza rispetto all'impostazione generale del meccanismo impositivo.

La modifica dell'art. 11, comma 2, primo periodo, risponde all'esigenza di stabilire, in conformità alla normativa sulle imposte sui redditi, che la deducibilità delle somme erogate dal datore di lavoro a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative, compete anche se detti beni e servizi sono riservati dal datore solo a talune categorie di dipendenti o collaboratori.

Per effetto del novellato art. 11, comma 4-bis sono incrementati gli importi delle deduzioni spettanti ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del d.lgs. n. 446/97 con evidente alleggerimento del carico tributario.

Il comma 4-bis.1 dispone che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,00 spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

Viene stabilito, inoltre, che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto il base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. La deduzione non compete nell'ipotesi di dipendenti assunti con contratto di apprendistato e formazione lavoro. Gli stessi lavoratori non rilevano ai fini della determinazione del limite di 5 unità; ad esempio, nell'ipotesi di imprese con 7 dipendenti di cui 3 assunti con contratto di formazione lavoro, la deduzione spetta per 4 dipendenti.

Il comma 4-bis.2 prevede che nelle particolare ipotesi di periodi d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni forfetarie, della base imponibile e dei componenti positivi sono ragguagliati all'anno solare.

La norma recata dal comma 3 è volta a fornire l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/97 per quanto attiene la disciplina dei contributi erogati in forza di legge.

In proposito, si ricorda che con un espresso intervento normativo (d. lgs. n. 176 del 1999) è stata affermata, con effetti a partire dal periodo di imposta 1999, la rilevanza ai fini della base imponibile Irap di tutti i contributi erogati a norma di legge, a prescindere dal trattamento agli stessi riservato ai fini delle imposte sui redditi. Nella relazione illustrativa al citato provvedimento veniva, in particolare, evidenziato, che la *ratio* dell'intervento normativo era quella di assicurare, in coerenza con i presupposti del tributo, la corretta determinazione del valore della produzione per i soggetti che operano sul mercato a prezzo sussidiato, ricevendo contributi a integrazione dei corrispettivi delle prestazioni rese agli utenti. Escludere la rilevanza dei suddetti contributi, sottolinea la relazione, condurrebbe al "paradosso di basi imponibili strutturalmente negative a fronte di una produzione effettiva consistente, con gli ulteriori benefici derivanti dalla abolizione dei consistenti contributi che precedentemente erano a carico dei datori di lavoro".

Senonchè, a seguito dell'intervento di sistemazione della disciplina dell'IRAP, operato con il d.lgs n. 506 del 1999, proprio sulle fattispecie in argomento si sono ingenerate alcune incertezze interpretative suscettibili di produrre vertenze contenziose. Secondo una tesi, infatti, dal combinato disposto degli articoli 11 – ove appunto si prevede che i contributi costituiscono comunque elementi potenzialmente rilevanti ai fini IRAP quale che sia la loro collocazione contabile - e 11-bis – ove si afferma la piena coincidenza delle variazioni fiscali Irpeg/Irpef con quelle IRAP, - si potrebbe desumere che la tassazione IRAP dei contributi erogati a norma di legge dipenderebbe pur sempre dal trattamento loro riservato ai fini delle imposte sui redditi.

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 506 del 1999 non intendevano certamente recare su questo specifico aspetto cambiamenti sostanziali e, quindi, al fine di adeguare l'applicazione della norma alla volontà del legislatore e di prevenire, in tal modo, l'insorgere di possibili controversie, si è ritenuto opportuno introdurre un'apposita norma di interpretazione autentica volta a chiarire che i contributi erogati per legge ancorché esenti ai fini delle imposte sui redditi concorrono a formare il valore della produzione netto ai fini Irap.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Con l'articolo 6 si dispone l'istituzione del "concordato triennale preventivo". Questo istituto consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'IRPEF e all'IRAP di definire la base imponibile per il triennio successivo a quello in corso alla data della definizione.

La possibilità di accedere al concordato è consentita ai predetti soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data della definizione, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro.

Gli imponibili oggetto del concordato, che, come si è detto, valgono per un triennio, non sono modificabili, e, quindi, le relative imposte non possono essere né aumentate né ridotte.

Le categorie di contribuenti interessate saranno individuate con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale stabilirà, inoltre, la data di decorrenza dell'applicazione dell'istituto e le relative modalità.

La definizione automatica contenuta nell'articolo 7 ripropone, con i dovuti adeguamenti, le misure introdotte dall'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni attuative allora previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177.

L'articolo si compone di 14 commi.

I commi 1 e 2 individuano i soggetti destinatari della disposizione, i redditi e le annualità oggetto della definizione, le modalità e le cause di esclusione dalla definizione stessa.

I soggetti beneficiari della definizione automatica sono esclusivamente i contribuenti che hanno prodotto redditi d'impresa di cui all'articolo 51 del Testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, nonché i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir titolari dei predetti redditi. La definizione automatica può essere effettuata con l'accettazione da parte del contribuente degli importi proposti dagli uffici, senza alcuna possibilità di contraddittorio, ed ha effetto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Resta intesa la facoltà per il

contribuente, in caso di invio di proposte per annualità diverse, di aderire anche ad una sola di esse.

La definizione automatica può essere effettuata, inoltre, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del Tuir ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La definizione di cui trattasi si applica ai periodi d'imposta per i quali è stata presentata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2001.

La definizione riguarda le annualità per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento; pertanto le annualità interessate per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono rispettivamente quelle dal 1997 al 2000, e dal 1998 al 2000. Per le imposte sul valore aggiunto i periodi d'imposta interessati sono quelli dal 1998 al 2000.

Nella determinazione degli importi da proporre, l'Agenzia delle entrate deve tener conto della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importi non superiore a 10.000.000 euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, nonché degli elementi risultanti dagli studi di settore.

La definizione automatica è esclusa, invece, nel caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione;
- dichiarazione di ricavi o compensi superiori a 10.000.000 euro;
- notifica entro il 1° gennaio 2003 di un processo verbale di constatazione con esito positivo, di un avviso di accertamento ai fini dei redditi oggetto dell'adesione, nonché dell'invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio sui medesimi redditi;
- sussistenza dei reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, di un rapporto della Guardia di Finanza, ovvero qualora risulti essere stata avviata l'azione penale.

Ne consegue che l'avviso di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non costituisce causa di esclusione dalla definizione automatica.

Il comma 3 precisa che non costituiscono causa di esclusione dall'adesione gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli di cui all'articolo 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativi a redditi oggetto di definizione automatica, a condizione che il contribuente abbia versato gli importi dagli stessi derivanti entro il 30 giugno 2003.

Il comma 4 stabilisce che la definizione del contribuente per gli anni pregressi si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nelle relative proposte inviate dall'Agenzia delle Entrate, maggiorate delle sanzioni calcolate nella misura di un ottavo del minimo dovuto e con esclusione degli interessi.

Inoltre, è prevista una riduzione del 50 per cento delle maggiori imposte complessivamente dovute per la parte eccedente gli importi di 5.000 euro per le persone fisiche, ovvero di 10.000 euro per gli altri soggetti.

E' riconosciuta, altresì, la possibilità di versare le somme eccedenti i predetti limiti in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005. In tali somme rientrano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2003. Si fa presente che la proposta inviata dall'Agenzia delle entrate non può contenere a titolo di maggiori ricavi o compensi, somme inferiori a:

- 1.000 euro per le persone fisiche e 3.000 euro per gli altri soggetti, per l'annualità 1997;
- 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, per le successive annualità.

Derogando a quanto sopra precisato circa il perfezionamento dell'adesione, l'eventuale omesso versamento delle predette rate non comporta comunque l'inefficacia dell'adesione stessa, in quanto è previsto il recupero delle somme dovute

con iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 602 del 1973, maggiorate degli interessi legali e di una sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato; tale sanzione è ridotta al 15 per cento nel caso in cui il versamento sia effettuato entro dieci giorni dalla scadenza.

L'ultimo periodo del comma 4 prevede un regime di particolare favore per i soggetti che hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi di ammontare almeno pari a quelli determinabili in base a:

- studi di settore, semprechè, contemporaneamente, non risultino anomalie riscontrate negli indici di coerenza economica;
- parametri.

Detti soggetti, infatti, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità contenuta nella proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

Il comma 5 individua le procedure che il contribuente deve attivare qualora lo stesso rilevi inesattezze nella proposta di adesione automatica, ovvero in caso di mancata ricezione della stessa.

Il comma 6 dispone che, per le annualità interessate dall'adesione, limitatamente alle attività di impresa, sia commerciale che agricola, e di lavoro autonomo, è inibita l'attività di accesso, ispezione e verifica; infatti, il contribuente potrà opporre all'organo inquirente l'avvenuto pagamento mediante l'esibizione dell'attestato di versamento e dell'atto di adesione in suo possesso, provocando, in tal modo, la chiusura dell'attività ispettiva relativamente all'imposte sui redditi e relative addizionali, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la definizione dei maggiori importi proposti ai soggetti di cui all'art. 29 del Tuir produce tali effetti anche qualora, per l'attività agricola svolta, potrebbe configurarsi un reddito d'impresa.

Nel caso di pagamenti rateizzati ai sensi del precedente comma 4, l'avvenuto pagamento degli importi fino a 5.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti inibisce lo svolgimento dell'attività ispettiva. Resta ferma la possibilità

da parte degli uffici finanziari, in tal caso, di procedere all'attività di verifica qualora non siano perfezionati gli ulteriori pagamenti rateali alle relative scadenze.

Con il successivo comma 7 viene stabilito che il contribuente che effettua la definizione automatica non è tenuto a conservare per gli esercizi definiti alcuna scrittura contabile ad eccezione dei registri IVA.

L'avvenuta definizione, ai sensi del comma 8, inibisce la possibilità di impugnare l'atto di adesione e rende l'atto stesso irrevocabile. E' inoltre previsto che l'amministrazione finanziaria non possa integrare o modificare l'atto suddetto.

Gli imponibili definiti non rilevano ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, mentre, ai sensi del successivo comma 11, gli stessi rilevano ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento della parte che eccede il minimale reddituale.

Il comma 9 prevede che sono fatti salvi gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni in base ai dati direttamente desumibili dalle stesse, e che eventuali rettifiche non incidono nella determinazione delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1.

L'adesione comporta la definitività della spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni nonché l'applicabilità delle esclusioni indicate dal contribuente nelle dichiarazioni da uno dei tributi oggetto dell'adesione. Tale definitività è limitata alle sole annualità concordate senza riflessi sulle altre non definite; resta salva, per queste ultime, la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza dei benefici.

Il comma 10 stabilisce che l'accertamento con adesione per anni pregressi dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. Pertanto, ai fini della determinazione dei maggiori imponibili, le perdite - di impresa o di lavoro autonomo - utilizzate in dichiarazione dovranno essere annullate, al fine di riportare a tassazione gli altri redditi che concorrono nell'anno alla formazione del reddito complessivo e le

eccedenze di perdite d'impresa riportate dagli anni precedenti non sono sottratte dal reddito complessivo dell'anno.

Si evidenzia, inoltre, che il secondo periodo del comma 10 stabilisce l'esclusione e, comunque, l'inefficacia del riporto a nuovo delle perdite d'impresa se originate in un anno oggetto di adesione da parte dei contribuenti. Ne consegue, pertanto, che sussiste per l'Amministrazione finanziaria titolo al recupero delle eventuali eccedenze riportate nei successivi periodi d'imposta non definiti o non definibili, con l'applicazione ridotta delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo secondo il disposto dell'ultimo periodo del comma 10.

Ai sensi del presente articolo, si considerano "non definite" o "non definibili" le annualità:

- per le quali manca la formulazione della proposta di adesione per effetto delle disposizioni di cui al comma 2;
- per le quali manca l'adesione del contribuente alla proposta;
- non rientranti nell'ambito di applicazione dell'adesione (anni 2001 e seguenti).

Il comma 12 precisa che se l'attività di impresa o di arti e professioni é esercitata in forma associata, ovvero in presenza di azienda coniugale non gestita in forma societaria, la definizione costituisce titolo per l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini per l'accertamento dei redditi sono prorogati di due anni.

Infine, i commi 13 e 14 prevedono il rinvio ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze e ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il primo saranno individuate le metodologie di calcolo degli importi da indicare nella proposta di cui al comma 1 e i criteri da adottare per la determinazione delle relative maggiori imposte; con il secondo verranno definite le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti - che potranno essere effettuate mediante

l'utilizzo dei canali telematici - e l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti, nonché le modalità di pagamento da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme versate, in ogni caso, non possono essere oggetto di compensazione.

L'articolo 8 riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo per i contribuenti esercenti attività d'impresa la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002.

A differenza della precedente disposizione, tuttavia, muta l'ambito soggettivo, nel senso che mentre l'art. 7 della citata legge n. 488 del 1999 faceva riferimento ai titolari di reddito d'impresa nei confronti dei quali trovavano applicazione gli studi di settore o, in mancanza degli stessi, i parametri, il presente articolo consente la regolarizzazione delle esistenze iniziali agli esercenti attività d'impresa che hanno aderito a tutte le proposte di definizione automatica per gli anni pregressi.

Non possono, pertanto, effettuare l'adeguamento in commento i soggetti che non aderiscono anche ad una sola delle proposte inviate dall'ufficio ai fini della definizione automatica per gli anni pregressi.

L'adeguamento può essere effettuato soltanto in riferimento ai beni di cui di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R. e cioè i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili.

Ai sensi del comma 2, l'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L'adeguamento può, ovviamente, riguardare anche ipotesi di contestuale eliminazione e iscrizione di esistenze iniziali.

Il comma 3 disciplina le modalità di eliminazione delle esistenze iniziali. E' possibile eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi.

In caso di eliminazione, l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta il pagamento sia dell'IVA non assolta che di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP non pagate. Per la determinazione dell'importo da pagare occorre tenere presente che:

a) l'imponibile sul quale si applica l'IVA è determinato moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito in relazione alle diverse attività, tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri, con apposito decreto dirigenziale;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP è determinata applicando l'aliquota del 10% alla differenza tra l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA calcolato con le modalità di cui alla precedente lettera a) ed il valore eliminato.

Il comma 4 disciplina la fattispecie di iscrizione di esistenze iniziali.

Al pari di quanto già indicato con la circolare interpretativa n. 115/E del 1 giugno 2000, si rileva che l'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse, configurandosi l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati una mera rivalutazione.

L'adeguamento delle esistenze iniziali comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% del valore iscritto.

Il comma 5 stabilisce che l'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora l'ammontare delle imposte dovute non superi l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate

annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.

Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma non è possibile effettuare la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini prescritti delle somme dovute consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia delle somme non pagate che di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Il comma 6 disciplina gli effetti che l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta. In proposito si osserva che:

a) l'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. Ne consegue, innanzitutto che il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2002 non determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Inoltre, l'adeguamento non rileva neppure ai fini delle sanzioni di natura civile e penale;

b) i valori risultanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2002;

c) le variazioni derivanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali non possono essere utilizzate ai fini dell'attività di accertamento riguardante i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 settembre 2002;

d) l'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti nonché sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'imposta sostitutiva e' indeducibile.

L'ultimo comma del presente articolo stabilisce che è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino

per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento delle esistenze iniziali. Atteso che detto adeguamento è consentito ai soggetti che hanno aderito alle proposte di definizione automatica per gli anni pregressi inviate dall'ufficio finanziario con le quali sono sanate le irregolarità fino al periodo d'imposta 2000 e che i commi da 1 a 6 consentono la regolarizzazione del magazzino per l'anno 2002, la presente disposizione si caratterizza per rendere definitiva la posizione fiscale del contribuente, relativamente alle rimanenze, anche per l'anno 2001.

Per il resto, valgono, ove compatibili, i chiarimenti contenuti nella circolare interpretativa n. 115/E del 1 giugno 2000 delle disposizioni recate dall'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Con l'articolo 9 vengono dettate norme per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi erariali anche sulla base del precedente analogo intervento effettuato dal legislatore nel 1994.

In tal senso il comma 1 prevede che, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma, possano essere definite le liti fiscali nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 30 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione.

Al fine di ottenere la definizione, il ricorrente è tenuto a pagare una somma pari a 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro, ovvero al dieci per cento del valore della lite, se questo è superiore a tale importo e fino a 20.000 euro. Un separato versamento, per ciascuna lite pendente dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2003, presentando, successivamente, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità che verranno

stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio. Entro il medesimo termine debbono inoltre versate le somme dovute ai sensi del successivo comma 5. Tale termine di versamento delle predette somme, limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di notifica degli atti indicati al comma 1, è fissato, dal successivo comma 8, ai trenta giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento. Al riguardo, inoltre, si precisa che, in base a quanto previsto dal comma 9, in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

E' previsto, al comma 2, che tali somme debbano essere versate entro il termine sopra specificato utilizzando le modalità già previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce. E' comunque esclusa, in ogni caso, la possibilità di effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le predette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, fermo restando il termine per il versamento della prima rata al 28 febbraio 2002. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Il comma 3 contiene le definizioni delle espressioni utilizzate nell'articolo 3. Viene infatti specificato che:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonomo quella relativo all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 30 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso; in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

Al comma 4, inoltre, il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

Il comma 6 dispone che restano in ogni caso dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

Con il comma 6 si dispone la sospensione delle liti fiscali di cui al comma 1 fino al 15 marzo 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della

controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

Al comma 7 viene previsto che le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO III

PROROGHE

Con l'articolo 10 in esame sono state prorogati taluni benefici per il settore agricolo:

- con il comma 1, l'aliquota Irap stabilita nella misura dell'1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, viene prorogata fino al 31 dicembre 2002 con contestuale abrogazione, per il 2002, dell'aliquota prevista nella misura del 3,10%. E' stata, infine, confermata per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota del 3,75%;

- con il comma 2, lett. a), si prevede che gli imprenditori agricoli, il cui volume d'affari nell'anno d'imposta precedente risulta superiore ai 40 milioni di lire (pari a 20.658,28 euro), possono continuare a fruire, anche per l'anno 2003, del regime speciale di cui all'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

- con il comma 2, lett. b), si stabilisce che le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola, da cui derivano i prodotti assoggettati alla particolare disciplina dell'agricoltura, devono essere in ogni caso considerate unitariamente, ai fini contabili, a partire dal 1° gennaio 2004;

- con il comma 3, la detrazione d'imposta prevista ai fini IRPEF nella misura del 36%, relativamente all'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, finalizzata alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, si rende applicabile per l'anno d'imposta 2003;

- con il comma 4, si prevede l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, rimandando, in ordine alle modalità di erogazione del beneficio, alle disposizioni adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454;

- con il comma 5 vengono prorogati al 30 giugno 2003 i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale e per le denunce dei pozzi.

L'articolo 11 riprende le disposizioni contenute nel Capò III del decreto-legge n. 350 del 2001, come integrato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 12 del 2002, al fine di consentire ai soggetti che non avessero potuto aderire alla possibilità di far emergere le attività detenute all'estero, di poter accedere alla procedura delineata dalla normativa sopra richiamata.

In particolare si prevede che le suddette disposizioni, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003. La percentuale da applicare all'importo dichiarato, al fine di

determinare la somma da versare è fissata al 4 per cento ed è esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

Entro il 15 gennaio 2003 sarà stabilito il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati, mentre il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 12 persegue finalità di razionalizzazione delle spese nonché di rendere più flessibile la gestione del bilancio.

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria.

E', altresì, ivi prevista l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire, nel corso della gestione, per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione è costituita da un ulteriore dieci per cento calcolato sulla parte residua dello stanziamento.

Il successivo comma 2, al fine del contenimento del complesso delle spese delle pubbliche amministrazioni, dispone la riduzione del 2,5%, in base alla legislazione vigente, sia delle dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C che degli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C.

Al comma 3, viene prevista la riduzione del 10% delle spese di funzionamento per consumi intermedi dei bilanci degli enti previdenziali pubblici.

Inoltre, ai fini della istituzione della gestione unica dell'INPDAP, in base alla legge n. 388 del 2000, per determinare la contribuzione dovuta dallo Stato, (legge n. 662 del 1996), si fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili dell'ente.

Il comma 5, infine prevede a carico degli organi di controllo l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, nelle ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito, risponde alla finalità di porre una remora al ricorso frequente a tale istituto giuridico da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'istituto stesso, il cui uso si intende scoraggiare, ha finito per rappresentare, nel corso del tempo una comoda via per eludere le procedure ordinarie e l'accertamento previo delle disponibilità di bilancio.

Con la cennata previsione viene, pertanto, restituita all'istituto giuridico in rassegna la sua originaria connotazione di strumento residuale dell'ordinamento, il ricorso al quale si legittima solo in presenza di comprovate ed obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi.

Il riferimento all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è in linea con la più recente definizione legislativa volta a perimetrare l'area delle Amministrazioni Pubbliche

L'articolo 13, al comma 1 prevede l'espletamento di procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione di pubbliche forniture e appalti pubblici di servizi per ragioni di trasparenza e concorrenza, con le modalità di applicazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto superi la somma di 50.000 euro.

Il comma 2, prevede i casi di esclusione dalla procedura di cui al precedente comma 1.

I successivi commi 3 e 4 sanciscono, per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, in caso di violazione dell'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo pagato nonché la nullità dei relativi contratti.

Il comma 5, inoltre, prevede per le pubbliche amministrazioni, che eccezionalmente ricorrano alla trattativa privata, l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando l'obbligo per gli enti indicati all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.488, di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., relative all'acquisto di beni e servizi, gli enti privati interamente partecipati devono remunerare i servizi loro prestati dalla predetta società.

Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 5 costituiscono per le Regioni norme di principio e di coordinamento.

L'articolo 14, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di innovazione tecnologica sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nel Paese; obiettivo della norma è quello di favorire uno sviluppo coordinato e strategico delle nuove tecnologie. L'obiettivo viene perseguito attribuendo al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare i progetti meritevoli di finanziamento e di ripartire le risorse stanziare. La norma costituisce importante strumento per l'esplicazione della funzione di impulso strategico all'innovazione delegata al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, unitamente a quanto disposto dal comma 2.

Il secondo comma infatti ribadisce, arricchendole, le funzioni del Ministro relative in particolare alla Pubblica Amministrazione prevedendo poteri di direttiva strategica, pianificazione e verifica, anche con riferimento alla corretta predisposizione dei piani di sviluppo ed all'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Vanno inoltre sottolineate le disposizioni volte a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra le varie amministrazioni come quelle di cui alle lettere d) e f). L'intero articolo è comunque anche finalizzato all'esigenza di promuovere economie nell'ambito della spesa pubblica, attraverso l'eliminazione di duplicazioni ed inefficienze, la promozione delle migliori pratiche e del riuso e l'indirizzamento strategico degli investimenti.

L'articolo 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa acquisire ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione e dei servizi ispettivi di finanza pubblica, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP S.p.a..

Il comma 2 dispone che il Ministero stesso, nell'ipotesi in cui non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno ai predetti organi di controllo, possa acquisire le predette informazioni avvalendosi del Collegio dei revisori o dei sindaci presso enti ed organismi pubblici, ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

Il comma 3 dispone, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'articolo 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza rilevati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il comma 4 vieta l'accettazione di disposizioni di pagamento prive della citata codificazione, da parte delle banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e degli uffici postali che svolgono analoghi servizi.

Infine, il comma 5 prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, stabilisca con propri decreti codificazione, tempi e modalità circa l'acquisizione di informazioni sul comportamento degli enti ed organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Le disposizioni recate dai primi otto commi dell'articolo 16 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, per le Regioni a Statuto ordinario si confermano le norme vigenti per il patto di stabilità interno per l'anno 2002, mentre per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il fattore di contenimento è individuato, come in passato, da un disavanzo finanziario. L'articolo, nel fornirne una definizione simile a quella del 2002, prevede che non può essere superiore a quello del 2001 aumentato dei tassi programmati d'inflazione tra 2001 e 2003. Inoltre, nel 2003 si prevede che la spesa per acquisto di beni e servizi rimanga agli stessi valori del 2001; nel contempo, vengono meno i vincoli sulla spesa, sia in termini di competenza che di cassa, previsti nel "patto" per il 2002.

Nel comma 9, sono definiti i criteri e i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno che le Regioni e gli Enti locali devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con successivo decreto del Ministero saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

Viene previsto, nei commi 10 e 11, per le regioni che non rispettano i vincoli del "patto" la mancata integrazione del finanziamento per la sanità prevista dall'Accordo dell'agosto 2001 e, per gli enti locali, limiti alle assunzioni, all'indebitamento per investimenti e alla spesa per acquisto di beni e servizi.

I commi 12 e 13 prescrivono l'invio da parte degli enti territoriali di una certificazione che attesti il raggiungimento, o non, degli obiettivi del patto.

Infine, nell'ultimo comma, vengono disciplinate le regole del patto di stabilità interno per le Regioni a Statuto speciale, demandando alle stesse, qualora abbiano la competenza primaria in materia di finanza locale, la regolamentazione per i loro enti locali.

I primi 3 commi dell'articolo 17 mirano a favorire il potenziamento del finanziamento delle Regioni attraverso compartecipazioni ai tributi erariali.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo unico, cui far confluire tutti i trasferimenti dal bilancio dello Stato di parte corrente non localizzati e a carattere

ripetitivo in favore delle regioni, in vista della loro cessazione e della contestuale compensazione con aumento di aliquote di tributi compartecipati o con l'assegnazione di nuovi tributi.

Con il comma 2 viene spostato al 30 giugno 2003 il termine per la determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni IVA, IRPEF e accisa sulle benzine previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Il comma 3, nel sostituire l'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con aumento di aliquote di compartecipazione.

Il comma 4, reitera l'analoga norma inserita nella legge finanziaria 2001 (art. 52, comma 9), sia per quanto riguarda i contenuti (compensazione della perdita di entrata derivante alle regioni a statuto ordinario dalla riduzione dell'accisa sulla benzina per la parte non coperta dal maggior gettito derivante dal riordino delle tariffe delle tasse automobilistiche) che i connessi aspetti finanziari (assunzione a carico del bilancio dello Stato dei conseguenti oneri determinati dall'ex Ministero delle Finanze per l'anno 1998 pari a lire 663,333 miliardi annui, corrispondenti ad euro 342,583 milioni annui) adattandone ovviamente i riferimenti temporali di applicazione (anni 2003 e 2004 avuto riguardo alla perdita di entrata realizzata negli anni 2001 e 2002).

Con le disposizioni recate dal comma 5, viene riconosciuto alla Regione Sicilia un contributo a titolo di solidarietà nazionale. In particolare, sono previsti limiti di impegno a carico del bilancio statale decorrenti dall'anno 2004, che consentono alla Regione Sicilia di mobilitare risorse già a partire dall'anno 2003, attraverso l'assunzione di mutui quindicennali (240 milioni di euro nel 2003 e 80 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005).

Pertanto, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, che consente l'indebitamento solo per la realizzazione di spese per investimenti, e dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Sicilia, che finalizza il contributo in parola ad opere

pubbliche, l'erogazione del contributo da parte dello Stato è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione è tenuta a realizzare al fine di aumentare il rapporto tra il PIL regionale e il PIL nazionale.

I commi da 6 a 11 regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, a seguito della determinazione del maggior fabbisogno per la spesa sanitaria nella Regione Friuli Venezia Giulia operata in applicazione dell'Accordo in Conferenza Unificata dell'8 agosto 2001 (lire 380 miliardi, pari a 196 milioni di euro, annui), l'attuale quadro normativo (articolo 101 della legge 388/00 e articolo 52, comma 3, della legge 448/01) ha previsto la possibilità per la Regione di assumere mutui, con ristoro delle rate di ammortamento a carico dello Stato, nelle more della rimodulazione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali da operare con provvedimento legislativo, a decorrere dall'anno 2011.

Il divieto per le Regioni di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di spese correnti, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, rende necessario procedere alla predetta rimodulazione delle quote di compartecipazione prima della scadenza prevista dalla normativa vigente (a decorrere dall'anno 2011).

Pertanto, sussiste la necessità di regolare i rapporti finanziari con la Regione Friuli Venezia Giulia a seguito dell'assegnazione alle province dell'imposta di trascrizione e dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, nonché del passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, le disposizioni in esame mirano a trasformare in decimi di compartecipazione la contribuzione erariale per la maggior spesa sanitaria prevista a legislazione vigente, al netto delle risorse che lo Stato deve recuperare per personale ATA, imposta provinciale di trascrizione e aumento di addizionali locali ENEL (commi 6, 7 e 8).

Il comma 9 garantisce i limiti di impegno necessari al pagamento da parte della Regione delle rate dei mutui già contratti.

Il comma 10 disciplina i rapporti finanziari pregressi con la Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare dispone il recupero in favore dello Stato di 54 milioni di euro. Tale importo nasce dalla differenza tra i crediti dello Stato relativi agli anni pregressi connessi all'imposta provinciale di trascrizione, all'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica e alle funzioni e al personale ATA e i debiti nei confronti della Regione per il maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. Infatti, l'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel riconoscere alla Regione un maggior fabbisogno sanitario di 200 miliardi di lire (102 milioni di euro) sulla base della rimodulazione del fabbisogno stesso per l'anno 2000 operata dall'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 3 agosto 2000, ha assicurato, diversamente da quanto avvenuto per le altre regioni, risorse (attraverso mutui con onere di ammortamento sostanzialmente a carico del bilancio statale) solo con riferimento al fabbisogno sanitario relativo agli anni 2001 e successivi.

Il comma 11 prevede la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, regolati dai precedenti commi, in caso di significativo mutamento del relativo quadro finanziario, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Il comma 12 è finalizzato a dare efficacia al precetto costituzionale che vincola il ricorso all'indebitamento degli enti territoriali esclusivamente per finanziare spese di investimento. A tal fine è prevista la nullità degli atti e dei contratti che dovessero essere definiti in difformità del predetto precetto e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti.

Nell'articolo 18, in attesa del riordino del sistema complessivo dei trasferimenti agli enti locali improntato al federalismo fiscale, il comma 1 detta i criteri per la definizione dei contributi erariali spettanti agli enti locali e stabilisce l'ammontare delle risorse aggiuntive da riconoscere agli stessi enti per l'anno 2003.

Al comma 2 è previsto un contributo statale di 300 milioni di euro per l'anno 2003 che, per il 50 per cento, è destinato ad incrementare il fondo ordinario degli enti locali e, per l'altro 50 per cento, è destinato agli enti sottodotati.

Il comma 3 conferma, fino a quando non interverrà il suddetto riordino, le modalità ed i tempi di erogazione agli enti locali dei contributi e delle altre assegnazioni disciplinati, per l'anno 2002, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 febbraio 2001.

Il comma 4, in considerazione del ruolo che rivestono gli investimenti per lo sviluppo dell'economia locale, dispone un incremento di 60 milioni di euro della dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Il comma 5, ispirandosi alla stessa finalità del comma precedente, prevede l'attribuzione ai piccoli comuni di un contributo entro il complessivo importo di 87 milioni di euro.

Il comma 6, allo scopo di incentivare l'esercizio associato delle funzioni e, quindi, la creazione di nuove unioni di comuni, stanziava la complessiva somma di 25 milioni di euro per l'anno 2003, di cui 15 milioni di euro riservati a finalità di investimento.

I commi 7 e 8 si prefiggono di intensificare il processo di attuazione del federalismo fiscale, sancito dall'articolo 119 della Costituzione, avviato nell'anno precedente con l'attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito Irpef. Infatti, per l'anno 2003, si prevede l'attribuzione di tale compartecipazione, oltre che ai comuni, anche alle province ed in misura pari, rispettivamente, al 6,5 e all'1 per cento del gettito Irpef riscosso in conto competenza per l'anno 2002. Al fine di garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, è inoltre previsto che i trasferimenti spettanti agli enti locali siano ridotti in misura corrispondente e che, qualora l'ammontare dei trasferimenti stessi non consenta il recupero totale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è attribuita fino a concorrenza dei trasferimenti spettanti per l'anno 2003.

Con il comma 9 si provvede ad apportare modifiche alle modalità di determinazione e di utilizzo del fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, attualmente disciplinate dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare, si dispone che la dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti sia annualmente determinata nella misura necessaria alla sola attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere, con il conseguente venir meno – rispetto alla disciplina vigente – dell'utilizzo delle economie originate dai mutui giunti ad estinzione e dell'incremento del fondo derivante dall'applicazione, all'entità dello stesso risultante per l'anno 2002, del tasso programmato di inflazione.

Le disposizioni legislative recate dagli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dagli articoli 10 e 11 della legge 13 maggio 1999, n. 133 hanno disposto, nell'ordine, l'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e la possibilità di istituire l'imposta provinciale di trascrizione, il trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché la revisione delle aliquote e dei criteri di attribuzione dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi di energia elettrica prevedendo, nel contempo, una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali interessati. Il Ministero dell'interno si è però trovato nell'impossibilità di operare integralmente la riduzione dei trasferimenti e, quindi, di erogare agli enti locali l'intero ammontare dei contributi erariali spettanti per legge, a causa dell'insufficienza dei trasferimenti, per cui, con il comma 10, si disciplina il recupero dei trasferimenti a valere sulla compartecipazione Irpef e sul gettito R.C. auto.

Il comma 11 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

La disposizione recata dal comma 12 è finalizzata ad introdurre una norma a carattere permanente che autorizza il Ministero dell'interno – qualora sia necessario provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali – a decurtare, nella misura degli importi dovuti da ciascun ente, i trasferimenti erariali o le somme agli stessi spettanti a titolo di compartecipazione all'IRPEF.

Il comma 13 prevede il venir meno dei mutui destinati al risanamento degli enti locali dissestati e della conseguente contribuzione statale, in considerazione del fatto che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 consente il ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Il comma 1, dell'articolo 19, proroga sino all'anno 2005 la disciplina sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici; disciplina volta, da un lato, a subordinare i pagamenti a carico del bilancio dello Stato al raggiungimento di limiti di giacenza determinati, per categorie di enti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dall'altro, a porre limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria per gli enti individuati all'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Con i commi da 2 a 4 vengono previste alcune modifiche all'attuale sistema di acquisizione dei flussi trimestrali di cassa: al comma 2, gli enti previdenziali "privatizzati" sono inseriti tra gli enti destinatari della norma (art. 30 della legge n. 468 del 1978), e quindi sono tenuti all'invio delle informazioni.

Inoltre, in considerazione della necessità di definire i risultati trimestrali e annuali del conto economico delle pubbliche amministrazioni è previsto al comma 3 l'anticipo al giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre (ora il termine è alla fine del mese successivo).

CAPO II

ONERI DI PERSONALE

Nell'articolo 20, in coerenza con quanto previsto dal DPEF 2003/2006, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinano, a decorrere dall'anno 2003, i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attribuzione al personale dipendente dalle Amministrazioni statali di benefici economici aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria 2002 (legge 448/2001) relativamente al biennio "contrattuale" 2002-2003.

La definizione degli oneri, ai fini della previsione delle corrispondenti risorse finanziarie, ha tenuto conto:

a) dell'aggiornamento del tasso d'inflazione programmata per il 2003 (1,4% invece che 1,3% previsto dal precedente DPEF);

b) dell'impegno assunto dal Governo negli accordi con le OO.SS. del 4 e del 6 febbraio 2002 che ha comportato, per il biennio 2002/2003, un beneficio aggiuntivo a regime pari allo 0,99% delle retribuzioni medie del 2001 (base di riferimento della quantificazione delle risorse relative al biennio contrattuale in oggetto).

In applicazione dei suddetti accordi del 4 e del 6 febbraio 2002, la disposizione precisa che le predette risorse dovranno essere destinate anche all'incentivazione della produttività.

Nel primo periodo del comma 2 sono previste le risorse complessivamente destinate al personale delle carriere diplomatica e prefettizia nonché al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, incluso il personale dirigente destinatario della legge 216/92, ed il personale ad esso economicamente collegato, nonché quello in ferma volontaria. Per il restante personale in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato) non vengono predisposte specifiche risorse per miglioramenti economici in quanto gli oneri per gli aumenti retributivi, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, a legislazione vigente, in fase di previsione nei pertinenti capitoli di bilancio.

Vengono poi specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto. Inoltre, in conformità agli impegni assunti dal Governo in occasione della definizione dei procedimenti negoziali del Comparto sicurezza per il quadriennio 2002-2005, il secondo periodo del comma 2 integra le risorse per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, già stanziati dalla legge finanziaria del 2002, finalizzate alla progressiva sostituzione degli attuali livelli retributivi con specifici parametri stipendiali in attuazione dell'art. 7 della legge n. 86/2001.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2003, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Per quel che concerne il personale del settore pubblico, il comma 4 conferma che la quantificazione delle risorse occorrenti alla copertura degli oneri per l'attribuzione degli analoghi benefici economici viene effettuata dai Comitati di settore in sede di deliberazione degli atti d'indirizzo, sulla base dei criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo e sono posti a carico dei bilanci degli Enti.

Il comma 5 estende le procedure di controllo preventivo di cui all'art.39, comma 3-ter della legge n.449/1997, anche ai contratti integrativi dei più rilevanti enti di ricerca.

Con l'articolo 21 vengono introdotte disposizioni intese a razionalizzare la struttura dei ruoli organici delle singole Amministrazioni in relazione al processo di riforma della pubblica Amministrazione previsto dalla legge n. 137/2002, al trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, ai processi di razionalizzazione ed esternalizzazione previsti dalla legge n.448/2001, nonché interventi di carattere straordinario in materia di assunzioni volti al contenimento della spesa.

In particolare i commi 1 e 2 prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche da effettuare, comunque, entro il limite dei posti esistenti alla data del 29 settembre 2002 al fine di garantire il rispetto del principio di invarianza della spesa.

Il comma 3, tenuto conto dei tempi necessari per l'adozione dei provvedimenti attuativi della suddetta rideterminazione degli organici, dispone, in via transitoria, l'individuazione degli organici stessi in misura pari al numero dei dipendenti in servizio alla data del 29 settembre 2002.

Tali disposizioni, stante la peculiarità dei vari ordinamenti, non si applicano alle Forze Armate e Corpi di Polizia, alla carriera diplomatica, ai magistrati ed equiparati e al Comparto scuola.

Per le Regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, gli ambiti applicativi di dette disposizioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La razionalizzazione della struttura degli organici legata alla riforma delle pubbliche amministrazioni e la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche entro il limite dei posti in atto previsti rendono necessaria la conferma, anche per l'anno 2003, del blocco delle assunzioni, con l'introduzione di talune deroghe motivate da particolari esigenze di funzionalità dei servizi, per le quali è difatti costituito un apposito fondo con uno stanziamento annuo a regime di 200 milioni di euro (commi 4, 5 e 6). Nell'ambito delle deroghe saranno prioritariamente valutate le esigenze relative alla sicurezza ed alla difesa nazionale nonché la possibilità di assumere i vincitori dei concorsi già espletati.

Al fine di individuare poi, ulteriori misure strumentali al raggiungimento dell'obiettivo posto dal patto di stabilità interno, il comma 8 prevede interventi in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di revisione degli organici nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Analoghe misure limitative delle spese di personale vengono previste per gli enti del servizio sanitario nazionale a supporto del quadro generale delle azioni per il contenimento della spesa sanitaria stabilite dall'accordo Governo, Regioni e Province

autonome dell'8 agosto 2001. Tali enti potranno assumere personale infermieristico in considerazione delle gravi carenze riscontrate e, personale appartenente al ruolo sanitario entro il 50 per cento delle cessazioni.

La disciplina attuativa dei predetti interventi, in ossequio ai principi sanciti con l'intesa inter-istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali del 20 giugno 2002, viene demandata ad un accordo, da definirsi in sede di Conferenza unificata, che dovrà essere poi recepito in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni di contenimento vengono introdotte anche per le autorità e gli organismi indipendenti che non potranno procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al 40% delle cessazioni del 2002 (comma 9).

In relazione alle limitazioni delle assunzioni previste per l'anno 2003 viene disposta (comma 10) la proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie al fine di non vanificare le procedure concorsuali già svolte; per il personale di magistratura è prevista l'elevazione da due a cinque anni della facoltà del trattenimento in servizio oltre il limite di età stabilito dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.

Si prevedono inoltre limitazioni della spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato, spesa che non potrà eccedere il tetto del 90% di quella media annua sostenuta nel triennio 1999 - 2001 (comma 11).

Viene poi prevista (comma 12) la proroga al 31/12/2003 di particolari rapporti di lavoro instaurati a seguito della mancata conversione a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro scaduti nel corso dell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, nonché la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi sino al 31.12.2003 del personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero in posizione di comando (commi 13 e 14).

Vengono infine ripristinate (comma 16), per gli anni 2004 e 2005, la riduzione programmata del personale in servizio da realizzare per ciascuno dei predetti anni, in ragione dell'1% rispetto alla consistenza al 31/12/2003 nonché la disciplina dei piani di cui all'articolo 19 comma 4 della legge 448/2001 per le forze armate i corpi di polizia ed i vigili del fuoco.

Infine, la disposizione al comma 17 mira ad accelerare in maniera significativa le operazioni di razionalizzazione del vasto comparto degli enti ed organismi pubblici già iniziata con l'art.28 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002).

In particolare, ai regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si conferisce il compito di individuare gli enti ed organismi pubblici che svolgono ancora un'attività di rilievo nell'ambito della finanza pubblica e, per ciò stesso, destinati a permanere o nell'attuale configurazione ovvero in altra ritenuta più pertinente (trasformazioni in fondazioni, S.p.A., fusioni o accorpamenti con strutture analoghe o complementari).

L'innovazione più decisiva è quella per cui alla fine del I semestre 2003 gli enti ed organismi pubblici non individuati con i regolamenti sono soppressi e posti in liquidazione. Ciò ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n.1404 (soppressione degli enti inutili) di recente modificata con la legge 15 giugno 2002, n.112 di conversione del D.L. 63/2002.

Un'ulteriore variazione rispetto al testo della legge finanziaria 2002 concerne la inclusione, nel perimetro degli enti ed organismi pubblici non soggetti alle previsioni sin qui illustrate, degli enti ed organismi che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

Nell'articolo 22, le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 6 sono finalizzate al consolidamento del processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell'articolo 22 della legge 28.12.2001, n. 448, che ha previsto una rilevante riduzione di personale docente nel triennio 2003-2005.

Si tratta di misure volte a: ricondurre a 18 ore settimanali tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio (comma 1); modificare la disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti d'istituto (comma 4); ridurre i posti dei docenti di sostegno da attivare in deroga agli organici stabiliti mediante la previsione di un tetto massimo delle deroghe (comma 6).

Le norme di cui ai commi 2, 3 e 5, comportano la riduzione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA), in conseguenza, rispettivamente, della revisione dei parametri per la determinazione degli organici relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni.

Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5 sono destinate anche all'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA (comma 7).

Il comma 8 prevede, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di affidare in appalto i servizi di pulizia dei locali scolastici, previa riduzione del personale ausiliario adibito a tale funzione.

La disposizione dell'articolo 23 blocca anche per il triennio 2003-2005 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 30 ed al 16 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

La disposizione, inoltre, per contenere la spesa connessa alla formazione dei medici specialisti conferma, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro, l'anzidetto blocco sulle misure delle borse di studio e congela la spesa complessiva per le stesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale nell'importo fissato dall'art. 32, comma 12 della legge n.449/1997.

Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ecc.); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 7,6 per cento.

Viene specificato (comma 2) che tale disciplina si applica anche alle autorità ed agli organismi indipendenti.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni recate dall'articolo 24 definiscono per l'anno 2003 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la complessiva somma di 532,59 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 426,75 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; per 105,84 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 1 dell'articolo 25 prevede l'integrazione, in applicazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), dei trasferimenti dal bilancio dello Stato finalizzati ad interventi assistenziali. In particolare, il citato decreto-legge 194/2002 stabilisce che, con riferimento alla legislazione vigente, i limiti di spesa sono

individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 194/2002, si prevede la copertura dei maggiori oneri rilevati nel confronto tra il bilancio dello Stato programmatico (che tiene conto della effettiva dinamica delle prestazioni previdenziali ed assistenziali) ed il bilancio a normativa vigente (prendendo in considerazione lo stanziamento complessivo previsto per l'esercizio 2002, rideterminato con la somma delle risorse trasferite all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi, rivalutato comunque sulla base della dinamica dei prezzi).

Conseguentemente, l'integrazione prevista è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Il comma 2 prevede che le economie di 516 mln di euro annui, previste per il 2003 a seguito dell'attività di accertamento relativa all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, concernente l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, concorrano al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 intende adeguare, in attuazione del citato decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto.

In seguito all'emanazione, nel corso dell'anno 2000, di una serie di Atti di indirizzo del Ministro del lavoro, che hanno individuato le imprese interessate alla lavorazione e all'utilizzo dell'amianto, si è determinata una forte espansione della spesa per pensionamenti anticipati.

Successivamente, anche in seguito ai ricorsi opposti da alcune aziende al fine di ottenere l'annullamento dei predetti Atti di indirizzo, è stata introdotta - con l'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale - una disposizione che ha regolarizzato i predetti Atti di indirizzo, prevedendo che le certificazioni già rilasciate, o che saranno rilasciate in futuro dall'INAIL, che attestino l'esposizione all'amianto, siano valide per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dal citato art. 13 della legge 257/92.

Il comma 3 prevede, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri per pensionamenti anticipati di lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, l'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per un importo pari a 640 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Nell'articolo 26, a fronte della situazione di squilibrio finanziario della gestione previdenziale dei dirigenti di aziende industriali, la norma prevede la confluenza dell'INPDAI nell'INPS, e la iscrizione degli assicurati all'INPDAI nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.

Il comma 2 prevede che le regole del sistema pensionistico INPDAI vengano uniformate a quelle del Fpld con il criterio del pro-rata, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In particolare, per i lavoratori già assicurati presso l'INPDAI, l'importo della pensione viene determinato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando - per il calcolo della retribuzione pensionabile e per le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione - le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 3 prevede la costituzione, per la durata di un triennio, di un Comitato di integrazione che dovrà definire, nella fase iniziale del nuovo regime previdenziale dei dirigenti di aziende industriali, l'unificazione delle procedure.

Il comma 4 disciplina il passaggio all'INPS del personale già in servizio presso l'INPDAl; il comma 5 stabilisce l'integrazione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

Il comma 6 si riferisce all'applicazione dell'articolo 3, comma 12 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni in merito all'alienazione, permuta e amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, che ha esteso all'INPDAl la facoltà, già concessa ad INPS ed INPDAP dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha autorizzato trasferimenti pubblici agli enti previdenziali a carico del bilancio dello Stato; in sede di applicazione della predetta norma vengono autorizzati trasferimenti a favore dell'evidenza contabile riferita ai dirigenti di aziende industriali, per un importo di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

L'articolo 27 norma modifica l'attuale normativa, che prevede la totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro – sia dipendente che autonomo – per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni.

La piena cumulabilità viene estesa ai titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento siano in possesso del requisito congiunto di 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva.

Il comma 2 stabilisce che la normativa sul cumulo possa essere recepita dagli enti previdenziali privatizzati, nel rispetto dei principi di autonomia.

L'articolo 28 mira a consentire una più efficiente e razionale ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e permette di pervenire ad una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale in modo congruo rispetto a tali risorse.

Il comma 1 prevede che gli stanziamenti che confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di successive disposizioni normative, non abbiano vincolo di destinazione.

Il comma 2 prevede che annualmente il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provveda alla ripartizione delle risorse del Fondo per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

Il comma 3 stabilisce il procedimento per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. La definizione di tali livelli deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il comma 4 stabilisce che con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verranno definite le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 5 prevede che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della loro assegnazione, il Ministro del lavoro provveda alla revoca dei finanziamenti, i quali

sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali.

La disposizione contenuta nell'articolo 29, comma 1, è diretta ad introdurre criteri di rigorosa verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero, e a tale scopo prevede la richiesta di una certificazione probatoria rilasciata dalle autorità del paese di residenza. Le condizioni di equivalenza probatoria saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscano ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente utilizzate per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 137/2001, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

L'articolo 30 è diretto ad elevare la partecipazione degli assistiti alla spesa per le cure termali da euro 36,15 a euro 70, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro;

Il comma 2 è diretto a subordinare l'integrazione del finanziamento alle Regioni, previsto dall'Accordo dell'8 agosto 2001, ai seguenti ulteriori adempimenti delle stesse:

- a) attivazione, nel proprio territorio, del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;

b) adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio dell'appropriatezza e dell'economicità nella utilizzazione delle risorse;

c) attuazione, nel proprio territorio, di iniziative dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, di accertamenti diagnostici in maniera continuativa per la riduzione delle liste di attesa, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle stesse;

Il comma 3 è diretto a confermare il ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 23.12.1994, n. 724.

Il comma 4 è diretto ad aumentare la quota che il S.S.N., nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie, trattiene a titolo di sconto sull'importo dei medicinali, variamente articolata in percentuali riferite ai livelli di costo;

Il comma 5 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con propri decreti di natura non regolamentare, le modalità per la trasformazione, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi, anche al fine di accelerare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni sanitarie.

Il comma 6 ripropone anche per l'anno 2003 un limite alle imprese farmaceutiche per l'organizzazione di convegni e congressi, in linea di continuità con

quanto già stabilito con l'articolo 3 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002.

Il comma 7, in attesa che si perfezioni l'efficacia del decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2002 recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178" è diretto ad assicurare la continuità della riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, stabilita dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 112/2002, nella misura del 5 per cento.

L'articolo 31 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione Unica sui dispositivi medici con il compito di definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con indicazione del presso di riferimento.

La disposizione (articolo 32) è diretta a riconoscere un premio di prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento alle aziende farmaceutiche che effettuano investimento su territorio nazionali finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo del settore farmaceutico.

Capo V

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'articolo 33 pone in sinergia tra loro strumenti di sviluppo economico contenuti in provvedimenti diversi individuando nel CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la sede nella quale verranno stabiliti congiuntamente gli obiettivi prioritari da perseguire, consentendo di adattare immediatamente le disponibilità finanziarie alla domanda di mercato e dando così maggiore flessibilità e rapidità alle esigenze di spesa settoriali.

L'articolo 34 istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate destinato al riequilibrio economico e sociale, segnatamente al Mezzogiorno. Si tratta di un passo importante che attua il disegno previsto dal Documento di programmazione economico – finanziaria e gli impegni fissati nel Patto per l'Italia.

Tale fondo, conferma, opportunamente riqualificato nella sua denominazione in armonia con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, gli strumenti per le predette aree.

L'articolo 35 contiene una proposta di modifica dell'utilizzo del Fondo Rotativo per la Progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, commi 54, 56 e 57 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La modifica normativa che si propone tende, da un lato, a rendere attuale aggiornandola e coordinandola con altre disposizioni la disciplina legislativa del fondo e, dall'altro, a creare le premesse normative per l'introduzione, in via amministrativa, di meccanismi di più stretto controllo per l'utilizzo delle risorse (anche attraverso modalità di selezione basate su apposita valutazione), coerenti con la natura rotativa del fondo medesimo, assegnando alla Cassa depositi e prestiti i necessari conseguenti spazi di flessibilità regolativa e gestionale. Le norme proposte tendono anche ad eliminare alcuni strumenti di sostegno alla progettazione delle regioni e degli enti locali (art. 54 della L. 448/2001) che appaiono sovrapporsi al funzionamento del fondo, e ciò in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di gestione unitaria, e dunque più efficiente, delle stesse.

In particolare:

Comma 1, lett. a)

Si conferma l'attenzione legislativa alle esigenze di razionalizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, attraverso la riserva del 60% in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

La disposizione riconduce sostanzialmente l'ambito soggettivo di intervento del Fondo ai soggetti ordinariamente finanziati dalla Cassa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett.

b) del D.Lgs. 30.7.1999, n. 284. Restano esclusi, rispetto a questi ultimi, le amministrazioni dello Stato, i gestori di pubblici servizi e le società partecipate dall'Istituto.

Viene eliminato il tetto legislativo alla dotazione del Fondo, rimandandone la fissazione alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione dei flussi di erogazione e rimborso delle anticipazioni, e comunque nel rispetto degli stanziamenti sul bilancio dello Stato destinati a coprire gli oneri per interessi delle anticipazioni.

L'ambito oggettivo del Fondo viene da un lato chiarito, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici, e, dall'altro, ampliato agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze.

Comma 1, lett. b)

Alla Cassa è demandato il compito di fissare i documenti istruttori, la disciplina procedurale, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e i rimborsi del fondo.

Si conferma il limite del 10% del costo presunto dell'opera, rimandando la determinazione dell'importo delle anticipazioni alle tariffe professionali vigenti.

Comma 1, lett. c)

Sempre alla Cassa, con evidente finalità di semplificazione, si demanda l'approntamento di una disciplina, anche transitoria per le anticipazioni già concesse, delle cause, delle modalità e dei tempi di revoca e riduzione, che sia compatibile con la natura rotativa del Fondo nonché da stimolo per l'efficace utilizzo delle risorse.

Anche le eventuali spese di valutazione sono demandate alla disciplina secondaria.

Comma 2

Si abroga la disposizione della legge 144/99 che impone l'estensione al Fondo delle stesse "modalità e procedure" dei finanziamenti a fondo perduto previsti per la progettazione preliminare dall'art. 4 della stessa legge.

Altra disposizione che si prevede di abrogare è quella dell'articolo 54 della legge finanziaria 2002, che ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, il cui

ambito soggettivo e le cui finalità coincidono sostanzialmente con quelli del fondo rotativo. Tale strumento, come accennato nella parte introduttiva della presente relazione, tende dunque a sovrapporsi al funzionamento del fondo rotativo.

La sua soppressione e il conseguente risparmio di risorse da destinare al potenziamento del fondo rotativo, risponde quindi ad un'ottica di razionalizzazione della spesa e di gestione unitaria e più efficiente della stessa.

Si prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 68 della stessa legge finanziaria 2002. Tale norma dispone che, per l'anno 2002, una quota di 20 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo per la progettualità, venga destinata al finanziamento degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare ex L. 144/99.

Tale disposto normativo ha presentato elementi di criticità per l'attività della Cassa depositi e prestiti, sia di carattere formale, relativamente alla diversa natura dei due fondi ed alle diverse modalità procedurali di utilizzo, sia di carattere sostanziale, con particolare riferimento alle effettive disponibilità necessarie per ottemperare alla disposizione; comma 3: l'effetto finanziario della disposizione viene a cumularsi con quanto già disposto dall'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, portando complessivamente, a partire dal 2003, ad euro 25.822.844 l'autorizzazione di spesa annua, necessaria alla copertura degli oneri per interessi sulle somme erogate a valere sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 36 prevede l'istituzione di un apposito fondo rotativo, la cui dotazione è costituita dalle somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di opere pubbliche ed infrastrutture contemplando, in caso di affidamento in concessione unitamente alla gestione, il diritto di sfruttamento da parte del concessionario – gestore.

La norma è diretta a trasformare la attuale destinazione a fondo perduto (grant) delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento, anche sotto forma di crediti d'imposta, delle predette opere in trasferimenti a prestito (loan).

L'articolo 37 prevede la costituzione in ciascuno stato di previsione della spesa, di appositi fondi di rotazione, la cui dotazione è costituita dai trasferimenti destinati alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, previsti nel bilancio dello Stato, ad eccezione delle somme destinate agli interventi e programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Al comma 2 la concessione dei contributi a carico dei suddetti fondi è subordinata all'osservanza dei seguenti principi: la quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; il piano pluriennale di rientro inizia nel primo quinquennio dalla concessione contributiva e termina nel secondo; infine, il tasso di interesse è fissato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali interessati devono adeguare i loro interventi in base alle disposizioni del presente articolo in quanto costituiscono norme di principio e di coordinamento.

L'articolo 38, comma 1, prevede che la società "Infrastrutture S.p.A.", al fine di ridurre la quota a carico dello Stato per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria denominata "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità", finanzia in via prioritaria i relativi investimenti reperendo sul mercato bancario e dei capitali le risorse necessarie.

Per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della predetta società, nel caso in cui venga realizzato ed avviato il Sistema AV/AC, lo sfruttamento economico si discosti dai dati previsionali di cassa risultando, così, non remunerativo, lo Stato si farà carico del relativo onere.

Il comma 2 dispone, nei casi di decadenza e revoca della concessione, la mancata liberazione del debitore originario nei confronti del nuovo concessionario che subentra nei relativi rapporti contrattuali.

Le somme dovute al concessionario decaduto o revocato sono in via prioritaria destinate al ripiano dei debiti residui verso la "Infrastrutture S.p.A." per il medesimo fine e con la garanzia statale prevista al precedente comma 1 fino al rilascio di una nuova concessione.

Il comma 3 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di vigilanza e controllo sul concessionario nelle fasi della realizzazione e gestione del Sistema AV/AC.

Il comma 4 destina gli utili derivanti dall'utilizzo del Sistema AV/AC, prioritariamente al rimborso dei finanziamenti a suo tempo concessi da "Infrastrutture S.p.A." ed esclude azioni da parte di creditori fino all'estinzione del relativo debito.

Infine, il comma 5 autorizza il Gestore concessionario a ricorrere al Fondo di ristrutturazione previsto dall'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, per compensare gli oneri di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 39 fa riferimento all'Anas, ente nazionale per le strade, il quale è trasformato in S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

I commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 7 del D.L. sopracitato, mirano ad incrementare il patrimonio della costituenda Società, nonché a consentire, tra l'altro, ad Anas Spa di concorrere al finanziamento diretto dei propri investimenti.

Il patrimonio della costituenda Società, determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, corrisponde, dunque, alla somma delle seguenti componenti:

- netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio, pari al 31/12/2001 a 214,4 milioni di euro;

•valore della rete stradale ed autostradale nazionale, individuata con decreto legislativo n. 461/1999 e trasferita alla Società con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

•ammontare, in tutto o in parte, dei residui passivi dovuti all'Anas Spa.

La Società Anas Spa viene autorizzata a costituire, un fondo speciale appositamente denominato, a valere sul proprio netto patrimoniale, di importo pari al valore netto della rete stradale ed autostradale nazionale, individuata con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto fondo sarà finalizzato alla copertura degli oneri di ammortamento, degli oneri relativi ai lavori di sistemazione generale e di ammodernamento della rete viaria, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

L'articolo 40 nel primo comma dispone che per agevolare l'attività istruttoria della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico di enti specializzati in materia.

Il secondo comma indica la modalità di copertura degli oneri rivenienti dalle predette convenzioni.

I successivi commi 3 e 4, stabiliscono che sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale tutti gli impianti esistenti nonché quelli di nuova realizzazione rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della Direttiva 96/61/CE, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione medesima.

Infine, il comma 5 determina l'autorità cui fanno carico gli oneri per l'istruttoria, per i controlli e per le modalità di effettuazione degli stessi.

L'articolo 41 autorizza i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, per il rifinanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

L'articolo 42 prevede al comma 1 che siano annullati crediti per un valore non superiore a 12.000 miliardi di lire, di cui un importo compreso tra 3.000 e 4.000 miliardi in crediti di aiuto e tra 5.000 e 8.000 miliardi in crediti assicurati e indennizzati dalla SACE. Tali crediti verranno annullati progressivamente in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali (Istituzioni Finanziarie internazionali e Club di Parigi) sia in sede bilaterale con i Paesi interessati ed alle esigenze di finanza pubblica. Questo intervento previsto dall'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n.209, approvata all'unanimità dal Parlamento, consente di rendere pienamente operative nell'ordinamento le intese raggiunte in sede multilaterale sul debito estero dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri e indebitati (cd. HIPC).

Il successivo comma 2 dispone che la società "Patrimonio dello Stato S.p.A." convochi una o più conferenze di servizi o promuova accordi di programma volti all'approvazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni ad essa trasferiti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota (non inferiore al 5% e non superiore al 15%) del ricavato della rivendita degli immobili.

La norma, al comma 3, dispone che le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269 vengano trasferite dalle unità revisionali di base,

rispettivamente, n.3.1.5.1-Fondo per le politiche sociali e n. 3.1.1.0-Funzionamento, all'U.P.B. 3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò al fine di coordinarne la gestione con l'esercizio della delega di funzioni attribuita al Ministro delle Pari Opportunità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 147 febbraio 2002, in materia di adozioni dei minori stranieri e di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

La disposizione contenuta nel comma 4, al fine di fronteggiare il crescente afflusso di cittadini extracomunitari nel nostro paese, destina ulteriori risorse al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, incrementando le relative autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

L'articolo 43, al comma 1, prevede che a seguito dell' introduzione dell'euro, le monete e le banconote in lire sono state poste fuori corso legale a decorrere dal 1° marzo 2002 ed i loro possessori abbiano tempo fino al 28 febbraio 2012 per richiedere alla Banca d'Italia la conversione in euro

Il successivo comma 2, prevede in considerazione l'ipotesi che non tutte le monete metalliche e le banconote in lire in circolazione alla data dell'introduzione dell'euro siano presentate alla Banca d'Italia per essere convertite nella nuova moneta.

Mentre alcun problema si pone per le monete metalliche, in quanto gestite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda, invece, le banconote, sulla base della normativa vigente occorrerebbe attendere dieci anni dalla data di cessazione del corso legale prima che la Banca d'Italia possa versare all'Erario il corrispondente valore di quelle non presentate al rimborso.

Tenuto conto dell'elevato valore delle banconote che si stima non verranno convertite in euro si ritiene incongruo attendere sino al 2012 per consentire all'Erario di beneficiare dei positivi effetti dell'introduzione della nuova moneta.

Pertanto, in analogia a quanto già praticato in altri Paesi dell'UEM, vengono modificate le norme vigenti e viene stabilito che, effettuata la stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012, la Banca d'Italia provvede a versare all'Erario il corrispondente valore in tre rate, di cui la prima il 28 febbraio 2003, la seconda il 31 gennaio 2008 e l'ultima il 31 marzo 2012. L'importo della prima rata è pari al 65 % della stima delle banconote che si prevede non saranno rimborsate, mentre l'ammortare delle altre due rate dipenderà dall'andamento dei rimborsi effettuati dalla Banca d'Italia.

L'articolo 44 prevede la concessione di un contributo alle persone fisiche, pubblici esercizi ed alberghi per l'acquisto o il noleggio di dispositivi per la ricezione e la decodifica di segnali radiotelevisivi in conformità a quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Analogo contributo è concesso per le trasmissioni e/o ricezione di dati, comprese quelle radiotelevisive, via Internet a banda larga.

Le modalità di concessione vengono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO IV

NORME FINALI

Con l'articolo 45 vengono quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennale 2003-2005 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2002.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2003-2005 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F,

che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più

estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

L'articolo 46 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per la legge di semplificazione e riordino normativo 2001, per l'indennità di accompagnamento per i grandi invalidi, per le pensioni FS, per disposizioni ordinamentali in materia di P.A., per le modifiche all'articolo 288 del c.p.c., per il conflitto di interessi, per il riordino della legislazione in materia ambientale, per la revisione delle pensioni di guerra, per gli sportivi che versano in stato di necessità, per misure contro la tratta di persone, per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, per interventi per i beni e le attività culturali e lo sport, per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al traffico aereo, per disposizioni in materia di procreazione assistita, per la definizione degli oneri relativi alle acque reflue, per l'adeguamento dell'indennità speciale corrisposta ai ciechi e sordomuti, per la sistemazione delle regolazioni debitorie diverse, comprese le liti insorte nell'ambito delle aziende di trasporto pubblico locale, nonché l'integrazione del fondo sanitario nazionale per disavanzi degli anni 1999 e precedenti della Regione Lazio, per la biblioteca per ciechi "Regina Margherita" di Monza, per l'istituzione del Museo Nazionale della Shoah, per interventi vari, compresi quelli per le pari opportunità, per le fondazioni Marco Biagi e Cotec, per il VII Centenario dell'Università della Sapienza di Roma e per l'Ufficio Tecnico Finanza e Progetto e per misure in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento è rivolto a consentire misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e per la revisione delle pensioni di guerra.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento si rende necessario per consentire l'aumento dell'indennità di disoccupazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per la ratifica della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, la riforma dell'ordinamento giudiziario, per modifiche al codice civile in materia di interdizione ed inabilitazione, per la nomina dei componenti supplenti del tribunale superiore delle acque pubbliche, per la revisione delle pensioni di guerra e per interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per assicurare un contributo per le disposizioni in materia di scuola, università e ricerca scientifica, la revisione delle pensioni di guerra, per consentire la realizzazione di interventi per lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, per l'alta

formazione artistica e musicale, per la definizione delle norme generali per la formazione professionale e in materia di P.A e per la disciplina in materia di società e associazioni sportive e dilettantistiche.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di interventi vari tra cui quelli concernenti: accordi internazionale, parchi, mare e segreterie tecniche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento e' preordinato alla realizzazione di disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e per l'emittenza radio-televisiva.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento di rende necessario, per l'armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze Armate con quello delle Forze di Polizia, per i contributi all'organizzazione internazionale idrografica (IHB) e l'Istituto Nazionale di Architettura Navale (INSEAN), per la realizzazione di disposizioni in materia di pubblica amministrazione e per il servizio obbligatorio di leva.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi urgenti in favore del settore agricolo, per la revisione delle pensioni di guerra e per le quote latte.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire interventi per i beni e le attività culturali e per la revisione delle pensioni di guerra.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per la procreazione assistita , per disposizioni in materia di P.A., per risarcimento del danno per assunzione di emoderivati infetti , per la scuola internazionale di talassemia e per il progetto Oncotec.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è rivolto a consentire l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali cui l'Italia partecipa, , per la falda acquifera di Milano, per i lavori della Metropolitana di Roma, per contributi straordinari alla Regione Lombardia ed alle province interessate al sistema pedemontano, per disposizioni in materia di Pubblica Amministrazione, per disposizioni per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza, per interventi in materia di beni e attività culturali e sport, per disposizioni in materia di scuola, università e ricerca, per fronteggiare le calamità naturali, per interventi nelle città metropolitane ed in quelle d'arte, per l'ospedale del futuro e per la definizione dei rapporti finanziari con la Regione Sicilia.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento si rende necessario per le misure dell'iniziativa privata e la concorrenza e per l'internazionalizzazione delle imprese e per il riordino e la riforma del settore energetico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi a favore delle Università di Messina, di Cassino e dell'Università Pontina.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per l'introduzione della carta d'identità elettronica e per interventi vari

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è diretto alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per interventi a favore dei porti di Termini Imerese e di Palermo, per interventi in materia di beni e attività culturali e lo sport e per l'Auditorium di Roma.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare interventi in materia di Pubblica Amministrazione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è diretto ad attuare interventi per il settore agricolo e consentire l'attuazione di interventi vari.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento si rende necessario per assicurare interventi in materia di beni e attività culturali, per interventi vari e per partecipazioni a società varie.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per interventi a favore del Policlinico Umberto I di Roma.

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3. - VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 1

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA d, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2107.)	28.852	-	28.852	27.358	27.358
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CAP.2106)	15.021	-375	14.646	14.742	14.742
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	23.896	-597	23.299	22.768	22.768
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	11.536	-288	11.248	11.026	11.026
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	84.628	-34.628	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	138.291	322.560	460.851	460.851	460.851
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	41.316	-	41.316	25.823	25.823
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	116.986	-2.924	114.062	111.415	111.415
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINAZIONE DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 ;3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442 ;)	490.664	-	490.664	480.119	480.119

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	-	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.					
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	154.937	-	154.937	154.937	154.937
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	92.962	-	92.962	92.962	92.962
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.					
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	47.273	-	47.273	46.198	46.198
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	472.733	-	472.733	472.733	472.733
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707)	12.396	-309	12.087	11.820	11.820
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.					
- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	219.038	-5.475	213.563	213.141	213.141
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.					
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	14.337	-358	13.979	13.661	13.661
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613)	2.275	-56	2.219	2.214	2.214

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	10.514	-262	10.252	10.018	10.018
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	10.703	-503	10.200	10.173	10.173
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	23.895	-597	23.298	22.768	22.768
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	-	-	-	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.779	-119	4.660	4.554	4.554
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	119.475	-	119.475	119.239	119.239
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)	1.835	-45	1.790	1.753	1.753
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525 /P)	110.880	82.228	193.108	105.425	105.425
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)	14.385	-359	14.026	13.706	13.706

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	4.878	-120	4.758	4.650	4.650
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAPP.3901,3902 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - CAP.7777)	217.406	-5.436	211.970	211.970	211.970
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779)	438.988	-10.974	428.014	428.014	428.014
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781)	542.280	-13.557	528.723	528.723	528.723
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775)	2.375.702	-59.392	2.316.310	2.316.310	2.316.310
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)	316.318	-2.600	313.718	305.845	305.845
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. - ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170/P)	141.458	-3.536	137.922	134.783	134.783
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	-	10.329	10.329	10.329	10.329
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513)	-	2.500	2.500	2.500	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.301	-107	4.194	4.098	4.098

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	6.305.224	275.000	6.580.224	6.446.912	6.446.912
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	23.895	-597	23.298	22.768	22.768
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	25.306	-632	24.674	24.171	24.171
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)	206.583	-5.164	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280)	26.688	-667	26.021	25.968	25.968
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101) - ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)	111.639	-3.000	108.639	106.784	106.784
	64.454	-	64.454	61.534	61.534
	458.565	-10.060	448.505	442.644	442.644
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE. - ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)	2.390	-59	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)	2.390	-59	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)	1.306.034	216.732	1.522.766	1.197.257	1.197.257

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.310.814	216.614	1.527.428	1.201.811	1.201.811
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768/P)	9.956	-	9.956	9.936	9.936
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160)	141	-3	138	137	137
	10.097	-3	10.094	10.073	10.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.867	-71	2.796	2.732	2.732
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	1.673	-41	1.632	1.595	1.595
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	946	-	946	944	944
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	274	-	274	273	273
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2163 ,2164 ,2165 ,2166 ,2167 ,2168 ,2169 ,2170 ;9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195 ;)	497.813	120.000	617.813	546.516	546.516
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.738	-	2.738	2.733	2.733

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163)	10.236	-255	9.981	9.960	9.960
LEGGE N.299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCE (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.978	-	4.978	4.968	4.968
	521.525	119.633	641.158	569.721	569.721
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA					
LEGGE N.407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.8973)	4.648	-	4.648	4.648	4.648
LEGGE N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 - Altri interventi per le Università statali - CAP.5547)	7.169	-179	6.990	6.830	6.830
LEGGE N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRÀ (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	-	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - CAP.5496)	121.964	-	121.964	121.724	121.724
LEGGE N.243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - CAP.5502)	107.030	-2.675	104.355	104.149	104.149
LEGGE N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (25.1.2.7 - Diritto allo studio - CAP.5517)	124.453	-	124.453	124.208	124.208
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'. (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - CAP.5507/P)	5.936.872	93.128	6.030.000	6.040.000	6.040.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.5483)	19.012	-475	18.537	18.500	18.500
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA					
- ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli osservatori - CAP.5512)	40.622	-1.015	39.607	38.705	38.705
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONFO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1722)	214.059	-	214.059	198.732	198.723
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP.8922)	1.601.275	-51.275	1.550.000	1.600.000	1.600.000
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.					
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8967)	30.987	-	30.987	30.987	30.987
	8.208.464	37.509	8.245.973	8.288.856	8.288.847
MINISTERO DELL'INTERNO					
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)	24.891	-	24.891	24.842	24.842
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)	19.913	-	19.913	19.873	19.873
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815)	3.385	-	3.385	3.378	3.378
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286)	451	-11	440	122	122
	48.640	-11	48.629	48.215	48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO					
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP.2754 ,2756)	48.785	-	48.785	47.696	47.696
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (4.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2068 ,2069)	249	-	249	248	248
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2251)	55.157	-1.378	53.779	53.672	53.672
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.1550 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.7240)	59.227	-1.480	57.747	56.516	56.516
	163.418	-2.858	160.560	158.132	158.132
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	4.978	-	4.978	4.968	4.968
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719)	1.529	-	1.529	1.495	1.495
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1336)	420	-10	410	409	409
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)	747	-18	729	727	727

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	49.781	-1.244	48.537	48.441	48.441
LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	246.496	-	246.496	246.010	246.010
	303.951	-1.272	302.679	302.050	302.050
MINISTERO DELLA DIFESA					
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:					
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.3908)	45.550	-	45.550	45.460	45.460
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2691)	16.179	-	16.179	16.147	16.147
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4091)	8.234	-2.010	6.224	4.339	4.339
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (31.1.2.1 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.4761)	1.912	-47	1.865	1.822	1.822
	71.875	-2.057	69.818	67.768	67.768
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:					
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173,1413,1414,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476,1477,1482)	22.402	-	22.402	22.358	22.358
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200)	5.797	-144	5.653	5.641	5.641

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.2083)	19.912	-497	19.415	19.377	19.377
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	48.111	-641	47.470	47.376	47.376
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)	2.868	-71	2.797	2.732	2.732
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ;3.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1942 ,1943 ;)	4.780	-120	4.660	4.556	4.556
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLOSPETTACOLO. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.1381 ,1382 ;7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.3191 ,3192 ,3193 ,3194 ,3195 ;7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8501 ,8502 ;8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3460 ;8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8641 ,8642 ,8643 ,8645 ;)	506.629	-	506.629	500.000	500.000
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)	966	-24	942	923	923
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)	3.345	-83	3.262	3.188	3.188
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100)	32.139	-803	31.336	32.248	32.248
MINISTERO DELLA SALUTE	550.727	-1.101	549.626	543.647	543.647
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.3440)	18.668	-	18.668	18.631	18.631

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - CAP.2380)	35.360	-884	34.476	34.408	34.408
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.2300)	191.160	-	191.160	186.809	186.809
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (2.1.2.2 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.2320)	95.580	-2.389	93.191	91.070	91.070
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (2.1.2.3 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.2330)	71.685	-1.792	69.893	68.302	68.302
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2390)	6.577	-164	6.413	6.400	6.400
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - CAP.3420)	2.389	-	2.389	2.335	2.335
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.2391)	6.118	-152	5.966	5.829	5.829
	427.537	-5.381	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE	18.428.948	625.372	19.054.320	18.540.989	18.540.989

ALLEGATO N. 2

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA				
(3.1.5.1 Organi costituzionali CAP.2107)	-	-	-	-
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO				
(3.1.5.1 Organi costituzionali CAP.2106)	-375	-375	-378	-378
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(3.1.2.11 Consob CAP.1560)	-597	-597	-583	-583
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"				
(12.1.2.15 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione CAP.5217)	-288	-288	-282	-282
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale CAP.3026)	-34.628	-34.628	-34.461	-34.461
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO				
- ART. 9: TER, FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE				
(4.1.5.2 Altri fondi di riserva CAP.3003)	322.560	322.560	346.571	346.571
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
(3.2.3.29 Accordi ed organismi internazionali CAP.7256)	-	-	-	-
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,				

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
(3.1.2.27 Istituto Nazionale di Statistica	CAP.1680)	-2.924	-2.924	-2.856	-2.856
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINADELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA					
- 3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	CAP.2183	-	-	-9.658	-9.658
- 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	CAP.7442	-	-	-	-
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988					
(3.1.2.8 Ferrovie dello Stato	CAP.1539)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.					
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE					
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile	CAP.7446/P)	-	-	-	-
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC.					
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile	CAP.7446/P)	-	-	-	-
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.					
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE					
(3.1.5.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile	CAP.2184)	-	-	-	-
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE					
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile	CAP.7447)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A..					
(3.1.2.33 Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione	CAP.1707)	-309	-309	-303	-303
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.					
- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
(3.1.5.10 Corte dei Conti	CAP.2160)	-5.475	-5.475	-5.465	-5.465
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.					
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.					
(3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici	CAP.1702)	-358	-358	-350	-350
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1613)	-56	-56	-56	-56
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
(3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy	CAP.1733)	-262	-262	-256	-256
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:					
- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE)					
(2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali	CAP.1321)	-503	-503	-260	-260
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO.					
(3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni	CAP.1575)	-597	-597	-583	-583
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .					
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA)					
(4.1.2.1 Fondo Sanitario Nazionale	CAP.2701)	-	-	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE.					
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.					
(3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	CAP.1723)	-119	-119	-116	-116
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA					
- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
(3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale	CAP.2185)	-	-	-	-
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ					
(3.2.3.38 SVIMEZ	CAP.7330)	-45	-45	-44	-44
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).					
(3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura	CAP.1525/P)	82.228	82.228	-2.703	-2.703
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.					
(12.1.2.12 FORMEZ	CAP.5200)	-359	-359	-351	-351
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"					
(6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanze	CAP.3935)	-120	-120	-119	-119
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)					
- 6.1.2.9 Agenzia del Demanio	CAP.3901	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
	CAP.3902	-203	-203	-203	-203
- 6.2.3.5 Agenzia del Demanio	CAP.7777	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO)					
- 6.1.2.10 Agenzia del Territorio	CAP.3911	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
	CAP.3912	-830	-830	-830	-830
- 6.2.3.6 Agenzia del Territorio	CAP.7779	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE)					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
- 6.1.2.11 Agenzia delle Dogane	CAP.3920	-13.557	-13.557	-13.557	-13.557
	CAP.3921	-	-	-	-
- 6.2.3.7 Agenzia delle Dogane,	CAP.7781	-	-	-	-
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE)					
- 6.1.2.8 Agenzia delle Entrate	CAP.3890	-	-	-	-
	CAP.3891	-59.392	-59.392	-59.392	-59.392
- 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate	CAP.7775	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997					
(3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri	CAP.2115)	-2.600	-2.600	-2.398	-2.398
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.					
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.					
(3.1.5.11 Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali	CAP.2170/P)	-3.536	-3.536	-3.455	-3.455
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI					
(4.1.2.14 Interventi diversi	CAP.2820)	10.329	10.329	10.329	10.329
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA					
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.					
(4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province	CAP.7513)	2.500	2.500	2.500	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.					
(12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche	CAP.5223)	-107	-107	-105	-105
		275.000	275.000	205.259	205.259
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO				
(3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercato CAP.2275)	-597	-597	-583	-583
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO				
(3.1.2.2 Ente Nazionale Italiano per il Turismo CAP.2270)	-632	-632	-619	-619
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .				
(4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente CAP.7630)	-5.164	-5.164	-5.164	-5.164
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2280)	-667	-667	-665	-665
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO				
- ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE				
(5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5101)	-3.000	-3.000	-2.738	-2.738
- ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE.				
(5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5102)	-	-	-1.577	-1.577
	-10.060	-10.060	-11.346	-11.346
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.				
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.				
(3.1.2.19 Vigilanza sui fondi pensione CAP.1990)	-59	-59	-58	-58
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.				
(2.1.2.5 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1395)	-59	-59	-58	-58
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali CAP.1711)	216.732	216.732	-5.268	-5.268
	216.614	216.614	-5.384	-5.384
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti CAP.1768/P)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1160)	-3	-3	-3	-3
	-3	-3	-3	-3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP.2201)	-71	-71	-70	-70
LEGGE N.794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.4131)	-41	-41	-40	-40
LEGGE N.883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP.3749)	-	-	-	-
LEGGE N.140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali CAP.4052)	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.				
- 9.1.1.0 Funzionamento	CAP.2150	-	-	-
	CAP.2152	-	-	-
	CAP.2153	-	-	-
	CAP.2160	-	-	-
	CAP.2161	-	-	-
	CAP.2162	-	-	-
	CAP.2163	-	-	-
	CAP.2164	-	-	-
	CAP.2165	-	-	-
	CAP.2166	-	-	-
	CAP.2167	-	-	-
	CAP.2168	-	-	-
	CAP.2169	-	-	-
	CAP.2170	-	-	-
- 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo	CAP.2180	120.000	120.000	-
	CAP.2181	-	-	-
	CAP.2182	-	-	-
	CAP.2183	-	-	-
	CAP.2184	-	-	-
	CAP.2195	-	-	-
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA				
- 15.1.2.2 Collettività italiana all'estero	CAP.4061	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
	CAP.4063	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1163)	-255	-255	-255	-255
LEGGE N.299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCE (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali	CAP.4534)	-	-	-	-
		119.633	119.633	-365	-365
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N.407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (25.2.3.4 Accordi internazionali per la ricerca scientifica	CAP.8973)	-	-	-	-
LEGGE N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 Altri interventi per le Universita' statali	CAP.5547)	-179	-179	-175	-175
LEGGE N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPR (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 Interventi diversi	CAP.2193)	-	-	-	-
LEGGE N.245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (25.1.2.3 Piani e programmi di sviluppo dell'universita'	CAP.5496)	-	-	-	-
LEGGE N.243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (25.1.2.4 Universita' ed istituti non statali	CAP.5502)	-2.675	-2.675	-2.670	-2.670

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				
(25.1.2.7 Diritto allo studio CAP.5517)	-	-	-	-
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.				
(25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle Universita' statali CAP.5507/P)	93.128	93.128	214.171	214.171
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(25.1.2.1 Ricerca scientifica CAP.5483)	-475	-475	-474	-474
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI.				
(25.1.2.6 Finanziamento ordinario degli osservatori CAP.5512)	-1.015	-1.015	-992	-992
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONFO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.				
(4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola CAP.1722)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA				
(25.2.3.1 Ricerca scientifica CAP.8922)	-51.275	-51.275	-1.275	-1.275
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica CAP.8967)	-	-	-	-
	37.509	37.509	208.585	208.585
MINISTERO DELL'INTERNO				
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO				

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
(5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.2674)	-	-	-	-
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO					
(3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.1916)	-	-	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:					
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE					
- 5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.2668	-	-	-	-
- 5.1.1.4 Potenziamento	CAP.2815	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(2.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1286)	-11	-11	-3	-3
		-11	-11	-3	-3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO					
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)					
- 5.1.2.1 Difesa del mare	CAP.2754	-	-	-	-
	CAP.2756	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.					
- 4.1.1.0 Funzionamento	CAP.2068	-	-	-	-
	CAP.2069	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(4.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2251)	-1.378	-1.378	-1.376	-1.376

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.					
- 2.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	CAP.1550	-	-	-	-
- 2.2.3.3 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	CAP.7240	-1.480	-1.480	-1.449	-1.449
		-2.858	-2.858	-2.825	-2.825
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
LEGGE N.721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO					
(6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.2661)	-	-	-	-
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:					
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA					
(6.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali	CAP.2719)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(2.1.2.2. Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1336)	-10	-10	-10	-10
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."					
(4.1.2.7 Centro internazionale radio medico	CAP.2098)	-18	-18	-18	-18
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)					
(4.1.2.13 Ente Nazionale per l'Aviazione civile	CAP.2161)	-1.244	-1.244	-1.242	-1.242
LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)					
(3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative	CAP.1690)	-	-	-	-
		-1.272	-1.272	-1.270	-1.270
MINISTERO DELLA DIFESA					

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:				
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA				
(27.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.3908)	-	-	-	-
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI				
(23.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.2691)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(27.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.4091)	-2.010	-2.010	-111	-111
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.				
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.				
(31.1.2.1 Agenzia Industrie Difesa CAP.4761)	-47	-47	-46	-46
	-2.057	-2.057	-157	-157
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA				
- 2.1.1.0 Funzionamento CAP.1173	-	-	-	-
CAP.1413	-	-	-	-
CAP.1414	-	-	-	-
CAP.1415	-	-	-	-
- 2.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo CAP.1467	-	-	-	-
- 2.1.2.7 Pesca CAP.1476	-	-	-	-
CAP.1477	-	-	-	-
CAP.1482	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2200)	-144	-144	-144	-144
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(3.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo CAP.2083)	-497	-497	-496	-496
	-641	-641	-640	-640
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA				
(3.1.1.0 Funzionamento CAP.1941)	-71	-71	-70	-70
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI'- ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
- 2.1.1.0. Funzionamento CAP.1261	-30	-30	-29	-29
	CAP.1262	-30	-29	-29
- 3.1.1.0 Funzionamento CAP.1942	-30	-30	-29	-29
	CAP.1943	-30	-29	-29
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLOSPETTACOLO.				
- 2.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo CAP.1381	-	-	-	-
	CAP.1382	-	-	-
- 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo CAP.3191	-	-	-	-
	CAP.3192	-	-	-
	CAP.3193	-	-	-
	CAP.3194	-	-	-
	CAP.3195	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		
- 7.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.8501	-	-	-	-
	CAP.8502	-	-	-5.840	-5.840
- 8.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.3460	-	-	-	-
- 8.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.8641	-	-	-	-
	CAP.8642	-	-	-	-
	CAP.8643	-	-	-	-
	CAP.8645	-	-	-	-
LEGGE N.118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE					
(4.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	CAP.2363)	-24	-24	-23	-23
LEGGE N.466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI					
(3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	CAP.2052)	-83	-83	-81	-81
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2100)	-803	-803	-826	-826
		-1.101	-1.101	-6.956	-6.956
MINISTERO DELLA SALUTE					
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947:					
CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' .					
(3.1.2.14 Organizzazione Mondiale della Sanita'	CAP.3440)	-	-	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA					
(2.1.2.8 Croce Rossa Italiana	CAP.2380)	-884	-884	-882	-882
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA					
- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE					
(2.1.2.1 Ricerca scientifica	CAP.2300)	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.				
(2.1.2.2 Istituto Superiore di Sanita' CAP.2320)	-2.389	-2.389	-2.335	-2.335
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.				
(2.1.2.3 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro CAP.2330)	-1.792	-1.792	-1.751	-1.751
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(2.1.2.9 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2390)	-164	-164	-164	-164
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.				
(3.1.2.12 Prevenzione del randagismo CAP.3420)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4).				
(2.1.2.10 Agenzia per i servizi sanitari regionali CAP.2391)	-152	-152	-149	-149
	-5.381	-5.381	-5.281	-5.281
TOTALE GENERALE	625.372	625.372	379.614	379.614

ALLEGATO N. 3

**VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003
PER IL RIFINANZAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)

Allegato 3

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSET. 2002 (COMPETENZA)	2003		2003		2004	2005
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (SETTORE N.27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-	-	-	46.000	46.000	123.000	102.000
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.97) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	-	-	-	2.422.623	2.422.623	-	4.402.925
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (SETTORE N.97) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	12.911	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2002 (COMPETENZA)	2003 A.L.V.		2003 VARIAZIONI		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	527.880	247.899	247.899	77.000	77.000	77.000	77.000
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)	-	-	-	100.000	100.000	-	-
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - CAP.7698)	58.359	-	-	10.000	10.000	15.000	20.000
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	-	-	500.000	500.000	1.000.000	2.442.000
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (SETTORE N.97) (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA - ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (SETTORE N.97) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)	-	-	-	25.000	25.000	-	-
	599.151	247.899	247.899	3.313.623	3.313.623	1.348.000	7.126.925
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSET.2002 (COMPETENZA)	2003		2003		2004.	2005
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA		
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	500.000
	-	-	-	100.000	100.000	100.000	500.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI							
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.97) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	-	-	-	38.000	38.000	1.000	517.199
	-	-	-	38.000	38.000	1.000	517.199
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA							
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	28.405	-	-	-	-	-	28.405
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.							
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (SETTORE N.4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	-	-	-	20.000	20.000	40.000	40.000
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 104: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	28.405	-	-	120.000	120.000	140.000	168.405
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO							

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSET.2002 (COMPETENZA)	2003 A.L.V.		2003 VARIAZIONI		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (SETTORE N.27) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	-	-	-	33.360	33.360	33.360	33.360
	-	-	-	43.860	43.860	43.860	43.860
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	103.291	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	103.291	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI							
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI. - ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (SETTORE N.97) (3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)	-	-	-	2.000	2.000	10.000	30.000
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (SETTORE N.97) (6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)	-	-	-	500	500	-	-
	-	-	-	2.500	2.500	10.000	30.000
MINISTERO DELLA SALUTE							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSET.2002 (COMPETENZA)	2003		2003		2004	2005
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA		
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.97) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	-	-	-	-	100.000
	-	-	-	-	-	-	100.000
TOTALE GENERALE	730.848	247.899	247.899	3.717.983	3.717.983	1.742.860	8.586.389

ALLEGATO N. 4

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

ALLEGATO N. 5

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)**

(migliaia di euro)

Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.817 DEL 1971:DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	-	-	-		21
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	20.000	20.000	20.000	-		27
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	46.000	123.000	102.000	-	-	9
DECRETO LEGGE N.9 DEL 1982:NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - CAP.7073)	51.646	-	-	-		8
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	10.500	10.500	10.500	-		27
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005 /P)	103.292	25.823	-	-	-	9
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - CAP.7270	12.237	21.244	21.244	-	-	6
	12.237	21.244	21.244	-		
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA -ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005 /P	821	1.182	1.182	-	-	6
	13.058	22.426	22.426	-		
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP.7186 ,7187 ,7188 ,7189 ,7193 ,7194 ,7195 ; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAPP.7846 ,7860 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954 /P	28.257	49.875	49.875	-	-	6
	41.315	72.301	72.301	-		
LEGGE N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	42.349	42.349	42.349	-		2
LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)	10.000	10.000	-	-	-	6
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7380)	10.165	5.000	-	-	-	6
LEGGE N.64 DEL 1986:E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse.- CAP.7483 /P)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	4
LEGGE N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA - ART. 4 COMMA 3 PUNTO D: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	-	-	-	-	19
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)	51.646	327.950	-	-	-	17
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005 /P)	158.228	153.773	300.000	-	-	23
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	4.350.000	4.050.000	10.300.000	-	-	27
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):						
- ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968						
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)	5.165	2.582	-	-	-	3
- ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845 DEL 1980)						
(POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.8104)	5.165	-	-	-	-	22
- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI						
(ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	13.000	13.000	13.000	-	-	27
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3)						
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)	50.000	50.000	50.000	-	-	27
DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO)						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi citta' - CAP.7374)	5.165	5.165	5.165	-	-	27
LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.						
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	5.165	258.228	-	-	-	19
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	388.761	200.000	-	-	-	19
LEGGE N.102 DEL 1990:DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987.						
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)	65.693	-	-	-	-	3
LEGGE N.396 DEL 1990:INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)	154.937	103.291	-	-	-	25

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 /P)	335.228	391.811	227.000	-	-	3
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	15.495	10.329	-	-	-	27
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)	180.760	168.558	100.000	-	-	3
LEGGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7444)	2.582	-	-	-	-	3
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411	100.000	-	-	-	-	21
	100.000	-	-	-	-	
-POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439	100.000	100.000	100.000	-	-	21
	200.000	100.000	100.000	-	-	
LEGGE N.211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO)						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8163)	25.307	25.307	25.307	-	-	11
LEGGE N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7520)	15.494	15.494	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	1.203.800	893.925	500.000	-	-	4
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7010)	77.469	-	-	-	-	27
DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421: - 'ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali,- CAP.7236)	105.874	103.291	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141) - ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	554.199	517.199	517.199	-	-	27
LEGGE N.36 DEL 1994:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.8614)	7.747	7.747	7.747	-	-	4
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	61.646	61.481	20.000	-	-	19
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	36.152	281.985	-	-	-	9
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:						
- ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.582	2.582	2.582	-	-	7
DECRETO LEGGE N.517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.						
- ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP.8095)	20.658	20.658	20.658	-	-	11
DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996:CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1). (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	258.228	-	-	-	-	4
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005 /P)	73.386	73.386	42.399	-	-	23
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596	-	11
- ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP.7437)	41.317	41.317	-	-	-	8
- ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP.7131)	152.355	-	-	-	-	25
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	10.329	10.329	10.329	113.621	-	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)	10.329	10.329	10.330	113.621	-	16

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)	98.127	98.127	-	-	-	27
- ART. 19 COMMA.1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	38.734	38.734	38.734	529.370	-	16
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954 /P)	53.502	-	-	-	-	11
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	28.405	28.405	28.405	-	-	13
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005 /P)	38.734	38.734	38.734	77.469	-	9
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005 /P)	25.823	25.823	25.823	232.405	-	9
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 9: BIS-PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES - VTS). (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079 /P)	3.873	3.873	3.873	-	-	11
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P)	1.808	1.808	1.808	5.422	-	11
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	170.430	201.417	201.417	738.533	-	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	18.076	18.076	18.076	216.912	-	3
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO						
- ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAPP.7400 ,7401)	46.481	-	-	-	-	27
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	50.000	50.000	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA						
- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	154.937	206.583	-	-	-	3
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	2.066	2.066	2.066	4.131	-	3
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	15.494	15.494	15.494	-	-	11
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	100.709	100.709	100.709	604.255	-	11
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	516	516	516	3.612	-	11
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	25.823	25.823	25.823	87.798	-	11
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
-ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483 /P4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP.7531 ; 5.2.3.8 - Aree depresse - CAP.7669 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP.7685 ; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP.7707 ,7709 ,7710	5.580.961	1.659.245	-	-	-	4
	5.580.961	1.659.245	-	-		
-ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P	1.167.193	1.032.914	2.375.702	-	-	4
	6.748.154	2.692.159	2.375.702	-		
-LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141	28.405	-	-	-	-	4
	6.776.559	2.692.159	2.375.702	-		
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.1.2.1 - Aree depresse - CAP.1272 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP.8932 /P	151.993	-	-	-	-	4
	6.928.552	2.692.159	2.375.702	-		
-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.11 - Aree depresse - CAP.7546	46.481	-	-	-	-	4
	6.975.034	2.692.159	2.375.702	-		
LEGGE N.295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. - ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7145)	12.911	12.911	12.911	-	-	16
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. - ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P)	56.810	56.810	56.810	115.687	-	11
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P)	129.114	129.114	129.114	258.229	-	11
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)	-	30.987	30.987	-	-	27

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.366 DEL 1998:NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP.8188)	10.829	500	-	-		11
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	27
LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE. - ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849 /P)	20.658	20.658	20.658	-	-	11
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	33.360	33.360	33.360	-	-	19
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	106.291	183.760	-	-	-	19
- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - CAP.7082 /P)	2.066	-	-	-	-	19
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243)	103.291	103.291	-	-	-	27
- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	77.469	206.583	-	-	-	19
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	700.136	670.116	761.119	1.500.000	-	27
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7528)	12.911	12.911	12.911	-	-	17
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO I: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - CAP.7095)	5.000	5.000	5.000	-	-	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE: (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	393.925	358.228	100.000	-	-	2
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	100.000	-	-	27
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	11.879	10.071	-	-	-	27
LEGGE N.483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.						
- ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7505)	2.066	-	-	-	-	6
LEGGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO						
- ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7822)	12.911	12.911	12.911	-	-	12
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	24.273	24.273	24.273	339.829	-	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	1.549	1.549	1.549	22.208	-	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	17.043	17.043	17.043	238.603	-	3
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	29.317	29.317	29.317	410.438	-	27

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)	5.165	5.165	5.165	20.658	-	27
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI.						
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	200.760	246.583	40.000	-	-	4
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)						
- ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP.7212)	309.937	216.975	-	-	-	4
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLA, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.						
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	232.276	103.291	-	-	-	21
LEGGE N.522 DEL 1999:MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE. (ART. 2). (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP.7807)	11.620	11.620	11.620	-	-	14
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).						
- ART. 104: RICERCA DI BASE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	100.000	100.000	100.000	-	-	13
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	10.329	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	10.329	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	15.494	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	12.911	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	12.911	-	-	-	-	21
- ART. 141 COMMA 1: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE NELLE AREE IN CRISI SUL TERRITORIO NAZIONALE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	23.757	23.757	23.757	-	-	27
- ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	5.165	5.165	-	-	21
- ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	38.734	38.734	38.734	-	-	3
- ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERNIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7146)	2.582	-	-	-	-	16
- ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP.8128)	2.582	-	-	-	-	11
- ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7511)	516	516	516	-	-	11
- ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	1.549	1.549	1.549	-	-	19
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (AUTORIZZAZIONE PERMANENTE) (DIFESA: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7127 11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7177 ; 26.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7510)	103.291	103.291	103.291	103.291	-	27
- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7150)	77.469	51.646	-	-	-	4
- ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	-	-	-	-	21
- ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - CAP.7901)	2.582	-	-	-	-	11
- ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167 /P)	25.823	-	-	-	-	11
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.						
- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)	2.000	10.000	30.000	-	-	27
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - CAP.7563)	1.549.371	-	-	-	-	26
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	20.658	-	-	-	-	27
- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)	500	-	-	-	-	27
- ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.066	-	-	-	-	27
- ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.582	-	-	-	-	27
LEGGE N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI						
- ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 - Apparat di comunicazioni - CAP.7590)	12.911	-	-	-	-	27
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA						
- ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)	25.000	-	-	-	-	27
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE.						
- ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	25.823	-	-	-	-	21
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.						
- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI.	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - CAP.7359)	77.582	75.000	-	-	-	27
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001)						
- ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO)						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167 /P)	4.000	9.000	9.000	-	-	11
- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAPP.8168 ,8169)	2.000	2.000	2.000	-	-	11
- ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	-	-	-	-	-	19
- ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	10.000	10.000	10.000	-	-	3
- ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P)	187.732	187.732	187.732	377.272	-	11
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI						
- ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	25.823	25.823	-	-	-	21
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE						
- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS-S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)	1.817.892	1.526.094	562.360	-	-	16
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO)						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060 /P)	160.400	160.400	160.400	-	-	27
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060 /P)	-	109.400	109.400	-	-	27

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	30.000	30.000	30.000	-	-	11
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	-	40.000	40.000	-	-	11
- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7508)	4.500	5.000	-	-	-	27
- ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7495)	10.000	10.000	10.000	-	-	19
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP.7320)	30.000	30.000	-	-	-	11
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7493)	5.500	6.000	-	-	-	16
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: - * * * - - CAP. 7494)	2.000	2.500	-	-	-	16
- ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7647)	1.500	1.500	-	-	-	25
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	5.165	5.165	5.165	-	-	24
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	5.165	5.165	5.165	-	-	24
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	-	165	165	-	-	24
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366 /P)	10.329	10.329	10.329	-	-	24
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366 /P)	-	5.165	5.165	-	-	24

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	5.000	5.000	-	-	-	27
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354 /P)	10.000	10.000	10.000	-	-	12
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354 /P)	-	15.000	15.000	-	-	12
- ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP.7812)	300	300	-	-	-	13
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849 /P)	34.000	34.000	34.000	-	-	1
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849 /P)	-	64.000	64.000	-	-	1
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179 /P)	5.000	5.000	5.000	-	-	11
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179 /P)	-	13.000	13.000	-	-	11
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079 /P)	6.229	6.229	6.229	-	-	27
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079 /P)	-	18.228	18.228	-	-	27
- ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7417)	1.000	1.000	-	-	-	3
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.000	2.000	-	-	-	3
TOTALE GENERALE	25.088.635	20.139.571	22.310.762	13.484.960		

ALLEGATO N. 6

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TERORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

N. B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI, SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI SPESA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P) - ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGGE N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7421) LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)	12.395 (142.026)	-	- (20.527)	-	- (22.915)	- (22.915)	-
	-	-	-200.000	-200.000	100.000	100.000	-
	12.395 (142.026)	-	-200.000 (20.527)	-200.000	100.000 (22.915)	100.000 (22.915)	-
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968							
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 CAP.7004/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.102 DEL 1990:DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987.							
(ECONOMIA E FINANZE: CAP.7004/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.							
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7446/P)	- (418.835)	-	- (2.200.000)	-	-150.000 (2.200.000)	150.000 (2.200.000)	-
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI							
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 CAP.7004/P)	-	-	-	-	-100.000	100.000	-
LEGGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4).							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7444)	- (646)	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.							
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO I: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 CAP.7095)	- (16.991)	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 CAP.7417)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
	- (436.472)	-	- (2.200.000)	-	-250.000 (2.200.000)	250.000 (2.200.000)	-
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE LEGGE N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 CAP.7483/P)	1.576.556	-	-	-	-200.000	-100.000	300.000
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 CAP.8614)	6.851	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996: CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1). (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.							
- ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 CAP.7483/P	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.16 CAP.7531	1.220.208	-	-	-	-	-	-
5.2.3.8 CAP.7669	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10 CAP.7685	108.559	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16 CAP.7707	- (10.126)	-	-	-	-	-	-
CAP.7709	542.231	-	-	-	-	-	-
CAP.7710	2.582 (75.669)	-	-	-	-	-	-
- ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P	172.965 (3.762.033)	-	- (48.895.396)	-	- (6.124.152)	- (109.835)	-
- LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 CAP.7141	185.673 (369.697)	-	-	-	-	-	-
- ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.1.2.1 CAP.1272	-	-	-	-	-	-	-
25.2.3.2 CAP.8932/P	1.994	-	-	-	-	-	-
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.11 CAP.7546	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI. - ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 CAP.9000/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA) - ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 CAP.7212)	(365.102)	-	(309.937)	-	(216.975)	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 CAP.7150)	163.588	-	-	-	-	-	-
	3.981.208 (4.582.627)	-	(49.205.333)	-	-200.000 (6.341.127)	-100.000 (109.835)	300.000
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
- ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 CAP.7270	-	-	-	-	-	-	-
- ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P	-	-	-	-	-	-	-
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 CAP.7186	(1.446)	-	-	-	-	-	-
CAP.7187	-	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
CAP.7188	- (7.615)	-	- (516)	-	- (516)	- (516)	-
CAP.7189	- (132.567)	-	- (8.005)	-	- (8.005)	- (8.005)	-
CAP.7193	- (930)	-	- (516)	-	- (516)	- (516)	-
CAP.7194	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7195	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.3 CAP.7846	- (3.615)	-	- (1.033)	-	- (1.033)	- (1.033)	-
CAP.7860	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.12 CAP.7954/P	- (53.038)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE.							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 CAP.7490)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA							
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 CAP.7380)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE. - ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO.							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 CAP.7505)	- (1.549)	-	-	-	-	-	-
	- (200.760)	-	- (10.071)	-	- (10.071)	- (10.071)	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA DECRETO LEGGE N.9 DEL 1982:NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 CAP.7073)	- (88.779)	2.078.474	-	-	-	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 CAP.7437)	-	-	-	-	-	-	-
	- (88.779)	2.078.474	-	-	-	-	-
9. MEDIOCREDITO CENTRALE DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 CAP.7301)	- (77.469)	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO. (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P) DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 CAP.7299) LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI.	64.810 (38.734)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P) - ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P)	-	-	-	-	-	-	-
	64.810 (116.203)	-	-	-	-	-	-
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI LEGGE N.211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8163) DECRETO LEGGE N.517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.	- (74.365)	-	- (3.259)	-	- (3.259)	- (3.259)	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 CAP.8095)	88.023 (271.360)	-	- (6.087)	-	- (6.087)	- (6.087)	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7122)	- (3.500.000)	452.132	-1.783.100	-1.783.100	-2.336.100	-3.252.396	7.371.596
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.12 CAP.7954/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 9: BIS-PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES - VTS). (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P)	1.004 (3.110)	-	-	-	-	-	-
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO)							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA.	- (193.393)	-	- (47.514)	-	- (47.514)	- (47.514)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO.	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8164) LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. - ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.	19.364 (25.624)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P) - ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI.	649.451	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P) LEGGE N.366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA.	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 CAP.8188) LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.	12.911 (10.846)	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P)	- (51.797)	-	- (152)	-	- (152)	- (152)	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 CAP.8128)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 CAP.7511)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 CAP.7901)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8167/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8167/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (LIMITE IMPEGNO)							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8168	-	-	-	-	-	-	-
CAP.8169	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 CAP.7320)	11.849 (66)	-	-	-	-	-	-
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 CAP.8179/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 CAP.8179/P)	-	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI LEGGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO - ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO)	782.602 (4.130.561)	452.132	-1.783.100 (57.012)	-1.783.100	-2.336.100 (57.012)	-3.252.396 (57.012)	7.371.596
(ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 CAP.7822)	103.601	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 CAP.7354/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 CAP.7354/P)	-	-	-	-	-	-	-
	103.601	-	-	-	-	-	-
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE	-	-	-	-	-	-	-
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 CAP.9000/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104: RICERCA DI BASE	-	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 CAP.9000/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 CAP.7812)	- (16.208)	-	- (720)	-	- (720)	- (720)	-
	- (16.208)	-	- (720)	-	- (720)	- (720)	-
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA LEGGE N.522 DEL 1999:MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE. (ART. 2).							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: CAP:7807)	100 (489.544)	-	- (929.487)	-	- (929.487)	- (929.487)	-
	100 (489.544)	-	- (929.487)	-	- (929.487)	- (929.487)	-
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7142)	- (10.329)	-	- (10.329)	-	- (10.329)	- (10.329)	-
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7143)	- (10.329)	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7144) LEGGE N.295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. - ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	- (38.734)	-	- (38.734)	- (38.734)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7145) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERNIA	- (116.409)	-	- (33.570)	-	- (33.570)	- (33.570)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7146) DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE - ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.	- (2.582)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 CAP.7372) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7493) - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: - * * * CAP.7494)	-	-	-	-	-	-	-
	- (139.650)	-	- (82.633)	-	- (82.633)	- (82.633)	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 CAP.7473) LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 CAP.7528)	66	-	-	-	-	-	-
	- (6.566)	-	-	-	-	-	-
	66 (6.566)	-	-	-	-	-	-
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE LEGGE N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA - ART. 4 COMMA 3 PUNTO D: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. - ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 CAP.7003/P - AMBIENTE E TERRITORIO: CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE: CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 CAP.7082/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7495)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
LEGGE N.817 DEL 1971:DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (LIMITE IMPEGNO)							
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE							
- ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 CAP.7411	-	-	-	-	-	-	-
- POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 CAP.7439	32.663 (5.173)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. - ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) - ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. - ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	-	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
	32.663 (5.173)	-	-	-	-	-	-
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845 DEL 1980)							
(POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 CAP.8104)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA							
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P)	-	-	-100.000	-100.000	-200.000	300.000	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO)							
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-100.000	-100.000	-200.000	300.000	-
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 CAP.7366/P)	56.810	-	-	-	-	-	-
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 CAP.7366/P)	-	-	-	-	-	-	-
	56.810	-	-	-	-	-	-
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE							
LEGGE N.396 DEL 1990:INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 CAP.7657)	325.056	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 CAP.7131) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA	5.838 (105.378)	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 CAP.7647)	-	-	-	-	-	-	-
	330.894 (105.378)	-	-	-	-	-	-
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4).							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 CAP.7563)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
27. INTERVENTI DIVERSI LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 CAP.7415)	- (20.658)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)							
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 CAP.7493/P)	-	-	-2.200.000	-2.200.000	-2.664.161	4.864.161	-
- ART. 21: FONDO DESTINATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 CAP.7493/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI							
(ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 CAP.7646)	- (12.802)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3)							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 CAP.7493)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.3 CAP.7374)	2.688 (927)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE							
- ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 CAP.7400	- (51.646)	-	-	-	-	-	-
CAP.7401	- (41.317)	-	-	-	-	-	-
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 CAP.7400)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 CAP.7080)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 CAP.7156)	- (15.494)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO							
(INTERNO: 2.2.3.6 CAP.7243)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 CAP.7464)	-	-	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	1.500.000
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI							
(SALUTE: 2.2.3.3 CAP.7040)	- (102.405)	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI. - ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 CAP.7431)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 CAP.8337)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI - ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 CAP.7590)	27.889	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA - ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 CAP.7521)	51.646	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA.							
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 CAP.7359)	43.382 (72.384)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 CAP.7060/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 CAP.7060/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 CAP.7508)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA							
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P)	-	-	-	-	-	-	-
	129.674 (2.379.912)	-	-2.450.000 (189.152)	-2.450.000	-2.914.161 (165.632)	3.864.161 (116.071)	1.500.000

30/09/2002 18:36

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2003

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2003
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2002

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI
FINANZIARI DELL'ARTICOLATO
DELLA LEGGE FINANZIARIA

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in

46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2
*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis.";

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
" Art. 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)

1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al

comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.”.

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.”;

2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un

importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro".

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 (Altre detrazioni)

1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

- d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
- e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500;
- f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500;
- g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro”.

2. All'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “i corrispondenti scaglioni annui di reddito” sono inserite le seguenti: “, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,”.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art.3

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In funzione della attuazione del titolo V della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
 - a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
 - b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a) dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali e sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento e stabilita la data di

inizio delle sue attività. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Art. 4

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
 - b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
 - c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti "del 51,51 per cento", e, nel successivo comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 è ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
 - b) nell'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;"
 - 2) nella lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) comma 1 del predetto articolo 81;"
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le

indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

c) nel comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori"

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
- c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
- d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle

attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.”;

f) al comma 4-ter, dopo le parole “di cui al comma 4-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1.”.

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati in base di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, semprechè l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6
(*Concordato preventivo*)

1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

Art. 7
(*Concordato per gli anni pregressi*)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro

autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:
 - a) che hanno omissso di presentare la dichiarazione;
 - b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 euro;
 - c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;
 - d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato

notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo

di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.
8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,

dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Art. 8

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1 relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
- a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
 - b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.
5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento

delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

Art. 9
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:
 - a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
 - b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

- a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
- c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

4. il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione

dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

Capo III

PROROGHE

Art. 10

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da “per i periodi di imposta in corso” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo

d'imposta in corso al 1° gennaio 2003
l'aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento."

2. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
 - b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301, del 31 dicembre 2001.
5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle parole: "dal 1° gennaio 2003".

Art. 11
*(Emersione di attività detenute
all'estero)*

1. Le disposizioni del Capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data

di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio Italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettersi esclusivamente in via telematica.

2. All'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è aggiunto il seguente periodo “, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.
3. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è così modificato: “3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.
4. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art.12

*(Razionalizzazione delle spese e
flessibilità del bilancio)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal dieci per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Art. 13
(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati

dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
 - a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a. ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con legge 16 novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C della presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A..
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
6. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.A. alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Art. 14

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 12, comma 2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità

di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le Amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie :
 - a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
 - b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
 - c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
 - d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie Amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
 - e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole Amministrazioni;
 - f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relativi ai

programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

Art. 15

(Acquisizione di informazioni)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo

interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al successivo comma 6.
5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

Art.16

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003 - 2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai

seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico - finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
 - a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
 - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.

6. Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico - finanziaria.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni

riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito l'Istat.

10. Per le Regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle province ed dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero dell'Interno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli

enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 10.

14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 17

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e con le amministrazioni statali interessate e

sentita la Conferenza Stato – regioni, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle riforme istituzionali d'intesa con la Conferenza Stato – regioni.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 le parole "30 settembre 2002" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2003".
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è così sostituito:
 - "1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario."
4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla

riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - regioni.

5. In attuazione dell'articolo 38 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra P.I.L. regionale e P.I.L. nazionale.
6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni A.T.A. di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A. di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
8. All'articolo 49, comma 1, numero 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole "sei decimi" sono sostituite dalle parole: "otto decimi" in attuazione dei commi 6 e 7.
9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge n. 448 del 2001, limitatamente ai mutui già assunti dalla Regione.
10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province

dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. relativa agli anni 1999 - 2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000 - 2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000 - 2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Art. 18

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni

recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che; per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con decreto del 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello

Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole "Per i comuni" sono aggiunte le parole "e le province" e, alla fine del periodo le parole "e comuni" sono sostituite dalle parole "province e comuni".
9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta R.C. auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di

insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni.

13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Art. 19

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003 – 2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o

fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
4. E' abrogato il settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II

ONERI DI PERSONALE

Art. 20

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale

previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003

del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".

Art. 21

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legislativo e, comunque,

tenuto conto:

- a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;
- b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- c) di quanto previsto dal Capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze Armate, i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze Armate, i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono fatte salve le assunzioni

autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli

avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per le Regioni e le Autonomie locali, nonché per gli Enti del servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento

per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai Decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 12 aprile 1993, n. 124 ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive

modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età."
11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle Autonomie locali, fatta eccezione per le Province ed i Comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della Salute, della Giustizia, per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste Italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello

Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le forze armate, i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.”;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale”.

Art.22

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,

salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Dall'anno scolastico 2003/2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare

dalla commissione di cui all'articolo 2bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per

l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

Art. 23

*(Indennità e compensi rivalutabili in
relazione alla variazione del costo
della vita)*

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di

studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo Sanitario Nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124 ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni.

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art.24 (*Gestioni previdenziali*)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:
 - a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b)
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 25

*(Spesa assistenziale e lavoratori
amianto)*

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di

determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
3. E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Art. 26

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con

effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

3. Al fine di favorire una rapida ed

efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAl, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal Direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Il personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
5. Il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
6. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione

dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

Art. 27

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 28

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,

disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

Art. 29

*(Accertamenti sui redditi prodotti
all'estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 30

(Razionalizzazione spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.
2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
 - a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
 - b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 novembre 2001;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza.

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera c), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 401, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

3. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

4. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 1996, n. 662, le parole "6 per cento" sono sostituite con le seguenti: "9 per cento"; le parole "9 per cento" sono sostituite con le seguenti: "12 per cento"; le parole "12 per cento" sono sostituite con le seguenti: "16 per cento".

5. Anche al fine di potenziare il processo

di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma 2, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche Amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta Nazionale dei Servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: al comma 3, le parole "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
7. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Art. 31

(Commissione Unica sui dispositivi medici)

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico

del bilancio dello Stato, la Commissione Unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione Unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vice Presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Sono, inoltre, componenti di diritto il Capo del Dipartimento dell'innovazione, del Ministero della salute e il Presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 32

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal

comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; b) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; c) numero addetti per la ricerca (al netto del personale per il marketing), rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; d) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CIPE, nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

Capo V

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 33

(Finanziamento degli interventi per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 nonché le risorse del fondo unico

per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.
3. Il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale sarà definita d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per il beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 34

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato n. 1,

nonché la dotazione aggiuntiva di milioni di euro 400 per l'anno 2003, di milioni di euro 400 per l'anno 2004 e di milioni di euro 7.000 per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
 - a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di programmazione economico-finanziaria e a rispondere alla domanda del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 34. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun

intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Art. 35

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
 - a) " 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle

dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal successivo comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale. ";

b) " 56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera. ";

c) " 57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo. ".

2. Sono abrogati l'articolo 4, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 36

(Fondo rotativo per opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'Economia e delle

Finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
 - a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b). concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 37
(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
 - a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
 - b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
 - c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Ai fini del concorso dell'autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli Enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 38
(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture S.p.A. finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture S.p.A. è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture S.p.A. che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture S.p.A. e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture S.p.A.. Lo Stato

garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture S.p.A. fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture S.p.A. la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma precedente per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture S.p.A.; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture S.p.A. fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'Infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 43, comma 5.

Art. 39
(Interventi stradali)

1. Nell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'Anas in società per azioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"I bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'Anas Società per azioni, di seguito Anas Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete

stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1 ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'Anas Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'Anas Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1 quater. La società Anas Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1 bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'Anas Spa di cui al precedente comma. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa Società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3 commi 115 e segg., della legge 23 dicembre 1996 n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione

societaria.”

b) Al comma 2 dell'articolo 7, il primo periodo del primo capoverso è sostituito dal seguente:

“All'Anas Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.”

c) E' abrogato l'ultimo periodo del comma 2.

d) Il primo periodo del comma 5 è così modificato:

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di Anas Spa in base agli importi di cui ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003.”

e) Il primo periodo del comma 6 è così modificato:

“Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.”

f) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

“Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'Anas in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.”

g) E' aggiunto il seguente comma 13:

“ I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono da intendersi a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito.”

Art. 40
(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della Direttiva 96/61/CE.
4. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

Art. 41 (Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-

2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

Art. 42

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. "Alla legge 25 luglio 2000 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 2, comma 1, lettera a) le parole "per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
 - all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole "per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
 - il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. i crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro - ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i

termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

3. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 9 della legge 32 dicembre 1998, n. 476, al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 sono trasferite al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.
5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 43

(Banconote e monete)

1. "Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 e l'articolo 52ter del D.Lgs. 24 giugno 1998, n.

213 sono sostituiti dal seguente: "Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'Erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'Erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'Erario entro il 31 marzo 2012."

Art. 44

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radiotelevisivi, per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad internet)

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiavano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni

dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato stipulati dopo il 1° settembre 2002. Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spese di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 45 (*Fondi speciali e tabelle*)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa

recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 46

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Tabella 1

(Articolo , comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
--	------	------	------	-------------------

(in migliaia di euro)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Legge n.413 del 30 novembre 1998, art.8:Programma
di interventi per l'adeguamento della componente
aereonavale della Guardia di finanza.
(7.2.3.4 - cap.7848)

- 15.000 - 2018

Legge n.362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia
scolastica .
(3.2.3.9 - 7080)

10.000 - - 2017

Legge n. 28 del 18 febbraio 1999: Guardia di finanza :
costruzione di immobili.
(7.2.3.1 - cap 7822)

- 20.000 - 2023

Legge n. 285 del 2000: interventi per i giochi olimpici
invernali "Torino 2006"
(3.2.3.44 -cap. 7366)

10.000 - - 2017
- 10.000 - 2018

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n.266 del 7 agosto 1997 - articolo 4, comma 3 :
Interventi per l'industria aeronautica
(3.2.3.8 - cap.7420)

- 100.000 - 2018

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 : Bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinanti.
(1.2.3.5 - cap. 7090)

140 - - 2017

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI

20.140 145.000 -

SPESA COMPLESSIVA ANNUA

20.140 165.140 165.140

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA

	2003	2004	2005
	(importi in milioni di Euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.952	5.643	6.278
Disposizioni per enti locali	657	219	227
Pubblico impiego	1.061	1.161	1.526
Assistenza e previdenza (1)	2.582	3.037	3.581
Regolarizzazione immigrati	100	100	100
Altro	540	1.087	786
Effetti indotti	12	39	58
Tabella "A"	1.223	1.274	1.657
Tabella "C"	685	395	395
Minori entrate correnti			
Articolato:	3.781	6.167	4.423
Sgravi fiscali	3.781	6.167	4.423
Altro (netto)	0	0	0
Totale oneri da coprire	10.641	13.479	12.754
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	5.341	1.960	248
Interventi	5.214	1.838	93
Effetti indotti	127	122	155
Altro	0	0	0
Riduzione spese correnti			
Articolato:	2.250	4.136	4.677
Consumi intermedi	720	700	700
Pubblico impiego	34	109	161
Disposizioni per enti locali	63	69	69
Assistenza e previdenza	516	568	568
Altro	393	153	0
Effetti indotti	524	2.537	3.179
Totale mezzi di copertura	7.591	6.096	4.925
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	3.050	7.383	7.829
TOTALE	10.641	13.479	12.754
Miglioramento risparmio pubblico	4.301	15.721	29.833
Margine	1.251	8.338	22.004
NB La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale			
(1) Comprende:			
Disavanzo INPDAl	1041	1055	1067
Maggiori spese assistenza - DL 194/2002	353	799	1323
Adeguamento ISTAT pensioni	533	533	533
già scontati nel tendenziale			

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO PER LE
AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64/1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208/1998, art. 1, co. 1, Fondo aree depresse

Legge n. 488/1999, art. 27, co. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388/2000, art. 8- Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del D.L. n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178

Legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero dell'Economia e delle Finanze	
Calamita' naturali	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 17,c.5	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Art.45, c.1	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, Art. 1, c.1	180.760.000
Legge 02 maggio 1990, n.102	65.693.000
Incentivi alle imprese	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n.730, Art. 18, c.8 e 9	103.292.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art.12, c.2	25.823.000
Legge 16 febbraio 1995, n. 35	36.152.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art.12, c.1	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art.141, c.1	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n.183, Art. 12	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art. 144,c.15	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
totale Ministero dell'Economia e delle Finanze	540.152.000

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero della Giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	116.708.931
Legge 23 aprile 1981, n.164	92.187.557
R.D. 18 giugno 1931, n.787	24.521.374
totale Ministero della Giustizia	116.708.931
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	
Università e ricerca	248.337.743
Legge 07 agosto 1997, n.266, Art.5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 108, c.7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 104, c.4	15.493.707
Legge 31 dicembre 2001, n. 463 art. 8 c.9 lett. c)	20.658.000
Legge 31 dicembre 2001, n.463 art.8 c.9 lett.a)	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980 , n.28	34.783.372
Legge 02 marzo 1963, n.283	49.063.405
Edilizia universitaria	301.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	258.228.000
Legge 03 agosto 1998, n.295	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n.662,art.1,c.90	42.399.000
totale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	549.785.136

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero dell'Interno	
Enti locali	2.962.052.527
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, Art.28, c.1	2.554.502.299
D.L.vo 30 dicembre 1992, n.504, Art.34, c.3	105.874.000
Legge 07 dicembre 1999, n.472	100.000.000
Legge 23 maggio 1997, n.135	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998,n.448	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
totale Ministero dell'Interno	2.962.052.527
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio	
Difesa del suolo e Tutela ambientale	1.147.683.207
Legge 09 dicembre 1998,n. 426	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n.448	90.380.000
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n.388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n.36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n.93	2.065.828
Legge 01 gennaio 1963, n. 366	11.568.634
Legge 03 agosto 1988, n.267	154.937.000
R.D. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552
Dlg. 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705
DPR 01 gennaio 1955, n.1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n.183	588.760.865
Legge 31 luglio 2002,n.179	7.453.000
totale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio	1.147.683.207

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n.166, art.13	354.300.000
totale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	354.300.000
Ministero della difesa	
Ricerca Scientifica	154.505.000
Legge 1 gennaio 1963, n. 283 ,comma 3	116.700.320
Dlg.264 16 luglio 1997 .	37.804.680
totale Ministero della Difesa	154.505.000
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	
Agricoltura ,foresta e pesca	482.433.156
Legge 23 dicembre 2000 n.388,Art.123 c.1 let.b)	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art.129 c.1 let. a)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.b)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.c)	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.d)	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.e)	12.911.422
Legge 14 agosto 1971 n.817	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n.449	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998,n.441	1.549.371

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000 n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.284
D.to L.vo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999 n.499 art.	232.276.000
Legge 122 - 2001 art.15 c.1	25.823.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art. 1 c.1	13.428.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art.2 c.1	2.066.000
Legge 08 novembre 1986 n.752 art.4 c.3 let.d)	5.164.568
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060
Legge 30 giugno 1995 n.265 Art.6 c.1	14.977.250
D.L.n. 657 1994 Art.19 convertito in Legge	
7 aprile 1995 n. 104	67.139.397
Legge 18 gennaio 2002 n.118 Art.2 c.1	25.822.844
totale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	482.433.156
Ministero per i Beni e le Attività culturali	
Patrimonio culturale	348.931.050
Legge 29 gennaio 1975, n.5, Art.1	211.897.564
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.1, c.1	25.306.389
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.3,c.1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, Art.3,c.1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n.549, Art.2, c.32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	77.468.535
DPR 3 dicembre 1975, n.805	896.793

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(ai sensi dell'art.46 - comma 4 - della legge 28/12/2001, n. 448)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 1 giugno 1939 , n.1089	11.387.874
DPR 30 settembre1963, n.1409	6.504.001
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art. 23 ,c.1	5.000.000
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art.42, c.6	2.000.000
Legge 1 gennaio 1963, n.283	516.457
Totale Ministero Beni e attivita' Culturali	348.931.050

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A
DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA
LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

● ●

•

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CUI:	277.434	233.295	224.035
REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003 100.000			
2004 100.000			
2005 100.000			
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.000	5.165	5.165
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	782.000	782.000	785.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	33.005	39.643	39.643
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	277.167	285.565	266.565
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	291.527	261.951	261.951
MINISTERO DELL'INTERNO	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	6.000	6.000	6.000
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	24.648	4.648	4.648
MINISTERO DELLA DIFESA	6.697	6.709	399.709
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI CUI:	517.329	519.911	519.911
REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003 517.000			
2004 517.000			
2005 517.000			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12.037	7.630	-
MINISTERO DELLA SALUTE	123.582	222.267	222.267
TOTALE TABELLA A	2.405.426	2.424.784	2.784.894
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	617.000	617.000	617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CUI:	972.799	1.065.536	1.313.384
REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003 75.000			
2004 75.000			
2005 75.000			
LIMITE DI IMPEGNO			
2003 41.862			
2004 137.520			
2005 137.520			
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	76.769	104.740	104.740
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.500	7.500	7.500
MINISTERO DELL'INTERNO	85.000	85.000	85.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	100.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000	7.000	6.000
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	5.165	5.165	5.165
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI CUI:	17.658	17.658	17.658
LIMITE DI IMPEGNO			
2003 10.328			
2004 10.328			
2005 10.328			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	41.079	41.079	44.079
MINISTERO DELLA SALUTE	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B	1.390.970	1.608.678	1.858.526
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	52.190	147.848	147.848

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2107)	28.852	27.358	27.358
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2106)	14.646	14.742	14.742
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	23.299	22.768	22.768
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	11.248	11.026	11.026
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI 'CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	460.851	460.851	460.851
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	41.316	25.823	25.823
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	114.062	111.415	111.415
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 ; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	490.664	480.119	480.119
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 /P) - ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 /P)	154.937	154.937	154.937
	92.962	92.962	92.962

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184) - ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	47.273	46.198	46.198
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707)	472.733	472.733	472.733
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. - ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	12.087	11.820	11.820
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	213.563	213.141	213.141
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613)	13.979	13.661	13.661
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	2.219	2.214	2.214
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	10.252	10.018	10.018
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	10.200	10.173	10.173
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	23.298	22.768	22.768
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.660	4.554	4.554
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	119.475	119.239	119.239

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)	1.790	1.753	1.753
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525 /P)	193.108	105.425	105.425
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)	14.026	13.706	13.706
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	4.758	4.650	4.650
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAPP.3901 ,3902 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - CAP.7777)	211.970	211.970	211.970
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779)	428.014	428.014	428.014
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781)	528.723	528.723	528.723
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775)	2.316.310	2.316.310	2.316.310
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)	313.718	305.845	305.845
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. - ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170 /P)	137.922	134.783	134.783
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	10.329	10.329	10.329
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513)	2.500	2.500	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.			

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
(12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.194	4.098	4.098
	6.580.224	6.446.912	6.446.912
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	23.298	22.768	22.768
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	24.674	24.171	24.171
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4. - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280)	26.021	25.968	25.968
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101) - ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)	108.639 64.454	106.784 61.534	106.784 61.534
	448.505	442.644	442.644
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE. - ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)	1.522.766	1.197.257	1.197.257
	1.527.428	1.201.811	1.201.811
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768 /P)	9.956	9.936	9.936
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160)	138	137	137
	10.094	10.073	10.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.796	2.732	2.732
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	1.632	1.595	1.595
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	946	944	944
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	274	273	273
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2163 ,2164 ,2165 ,2166 ,2167 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	617.813	546.516	546.516
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73,, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.738	2.733	2.733
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163)	9.981	9.960	9.960
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCE (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.978	4.968	4.968
	641.158	569.721	569.721
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.8973)	4.648	4.648	4.648
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.5547)	6.990	6.830	6.830

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PERL'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.5496)	121.964	121.724	121.724
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (25.1.2.4 - Universita' ed istituti non statali - CAP.5502)	104.355	104.149	104.149
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (25.1.2.7 - Diritto allo studio - CAP.5517)	124.453	124.208	124.208
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'. (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.5507 /P)	6.030.000	6.040.000	6.040.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.5483)	18.537	18.500	18.500
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli osservatori - CAP.5512)	39.607	38.705	38.705
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONFO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1722)	214.059	198.732	198.723
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP.8922)	1.550.000	1.600.000	1.600.000
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8967)	30.987	30.987	30.987
MINISTERO DELL'INTERNO	8.245.973	8.288.856	8.288.847
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLATO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)	24.891	24.842	24.842
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)	19.913	19.873	19.873

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815)	3.385	3.378	3.378
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286)	440	122	122
	48.629	48.215	48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP.2754 ,2756)	48.785	47.696	47.696
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (4.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2068 ,2069)	249	248	248
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2251')	53.779	53.672	53.672
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.1550 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.7240)	57.747	56.516	56.516
	160.560	158.132	158.132
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	4.978	4.968	4.968
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719)	1.529	1.495	1.495
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1336)	410	409	409
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)	729	727	727

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	48.537	48.441	48.441
LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	246.496	246.010	246.010
	302.679	302.050	302.050
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.3908)	45.550	45.460	45.460
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2691)	16.179	16.147	16.147
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4091)	6.224	4.339	4.339
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (31.1.2.1 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.4761)	1.865	1.822	1.822
	69.818	67.768	67.768
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482)	22.402	22.358	22.358
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200)	5.653	5.641	5.641
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.2083)	19.415	19.377	19.377
	47.470	47.376	47.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N.190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)	2.797	2.732	2.732
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1942 ,1943)	4.660	4.556	4.556

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLOSPETTACOLO. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.1381 ,1382 ; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.3191 ,3192 ,3193 ,3194 ,3195 ;; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8501 ,8502 ;; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3460 ;; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8641 ,8642 ,8643 ,8645)	506.629	500.000	500.000
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)	942	923	923
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)	3.262	3.188	3.188
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100)	31.336	32.248	32.248
	549.626	543.647	543.647
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.3440)	18.668	18.631	18.631
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - CAP.2380)	34.476	34.408	34.408
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.2300)	191.160	186.809	186.809
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (2.1.2.2.- Istituto Superiore di Sanita' - CAP.2320)	93.191	91.070	91.070
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (2.1.2.3 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.2330)	69.893	68.302	68.302
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2390)	6.413	6.400	6.400
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - CAP.3420)	2.389	2.335	2.335
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.2391)	5.966	5.829	5.829
	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE	19.054.320	18.540.989	18.540.980

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (SETTORE N.27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	20.000	20.000	20.000
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	46.000	123.000	102.000
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	2.422.623	-	4.402.925
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	13.000	13.000	13.000
LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	50.000	50.000	50.000
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	77.000	77.000	77.000
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)	100.000	-	-
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - CAP.7698)	10.000	15.000	20.000
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122).	500.000	1.000.000	2.442.000
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (SETTORE N.27) (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	50.000	50.000	-

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA - ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (SETTORE N.27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)	25.000	-	-
	3.313.623	1.348.000	7.126.925
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420)	100.000	100.000	500.000
	100.000	100.000	500.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	38.000	1.000	517.199
	38.000	1.000	517.199
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 ART. 46 COMMA 3 - FONDO INVESTIMENTI: LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	-	-	28.405
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI. - ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (SETTORE N.4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	20.000	40.000	40.000
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	100.000	100.000	100.000
	120.000	140.000	168.405
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 ART. 46 COMMA 3 - FONDO INVESTIMENTI: LEGGE N.979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (SETTORE N.27) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	10.500	10.500	10.500
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	33.360	33.360	33.360

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
	43.860	43.860	43.860
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.			
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.			
- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (SETTORE N.27) (3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)	2.000	10.000	30.000
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.			
- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (SETTORE N.27) (6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)	500	-	-
	2.500	10.000	30.000
MINISTERO DELLA SALUTE			
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	100.000
	-	-	100.000
TOTALE GENERALE	3.717.983	1.742.860	8.586.389

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione dell'amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	DEFINAN- ZIAMENTO
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (SETTORE N.27) (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335 /P)	-12.000	-12.000	-12.000	1
TOTALE GENERALE	-12.000	-12.000	-12.000	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N. B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO - DOPO L'INDICAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE - IL RIFERIMENTO ALLA UNITA' PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO).

NELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA CHE CONFLUISCONO NEI FONDI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2002 (ALLEGATO 1 - FONDO INVESTIMENTI) VIENE INDICATO IL CAPITOLO RELATIVO AL FONDO PERTINENTE.

I LIMITI DI IMPEGNO FIGURANO NELLA TABELLA SOLO SE LA LORO DECORRENZA COINCIDE CON UNO DEGLI ESERCIZI DEL BILANCIO TRIENNALE.

LA NATURA DEI LIMITI STESSI CONSENTE SOLO UNO SPOSTAMENTO DI DECORRENZA E NON UNA LORO RIMODULAZIONE, PER CUI NON VIENE ESPOSTO L'IMPORTO COMPLESSIVO RESIDUALE SUCCESSIVO AL TRIENNIO, NE' L'ANNO TERMINALE, ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE CHE AUTORIZZA IL LIMITE.

PER QUANTO SOPRA LA TABELLA NON ESPONE PIU' I LIMITI CON DECORRENZA ANTERIORE AL PRIMO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE DI RIFERIMENTO.

NELLA COLONNA 'LIMITE IMPEG.' I NUMERI 1, 2 E 3 STANNO AD INDICARE:

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2002 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale agevolata
9. - Mediocredito centrale-SIMEST S.p.a.
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela dell'ambiente
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. : I seguenti settori sono privi di autorizzazioni : nn. 1,5,15,18,20,24.

(migliaia di euro)

Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO						
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849/P)	(a) 34.000	34.000	34.000	-		3
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849/P)	-	(a) 64.000	64.000	-		3
	34.000	98.000	98.000	-		
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
LEGGE N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	(a) 42.349	42.349	42.349	-		3
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	393.925	358.228	100.000	-		3
	436.274	400.577	142.349	-		
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI						

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968 (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004/P)	5.165	2.582	-	-		3
LEGGE N.102 DEL 1990:DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)	65.693	-	-	-		
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	335.228	391.811	227.000	-		3
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004/P)	180.760	168.558	100.000	-	2004	3
LEGGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7444)	2.582	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	(a) 170.430	(a) 201.417	201.417	738.533	2019	3
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P) - ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	18.076	18.076	18.076	216.912	2017	3
DECRETO LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO I: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - CAP.7095)	154.937	206.583	-	-		3
	2.066	2.066	2.066	4.131	2007	3
	(b) 5.000	5.000	5.000	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) DI CUI 30.987 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. - ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7417)	24.273 1.549 17.043 (a) 38.734 (a) 10.000 1.000	24.273 1.549 17.043 38.734 10.000 1.000	24.273 1.549 17.043 38.734 10.000 -	339.829 22.208 238.603 - - -	2019 2019 2019	3 3 3 3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	2.000	2.000	-	-		3
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	1.034.536	1.090.692	645.158	1.560.216		
LEGGE N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483 /P)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	3
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (a) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	1.203.800	893.925	500.000	-		3
LEGGE N.36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.8614)	(b) 7.747	7.747	7.747	-		3
DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996: CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1). (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	258.228	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. -ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483/P 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP.7531;5.2.3.8 - Aree depresse - CAP.7669 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP.7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAPP.7707 ,7709 ,7710;	5.580.961	1.659.245	-	-		3
-ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P	1.167.193	1.032.914	2.375.702	-		3
-LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141	28.405	-	-	-		3
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.1.2.1 - Aree depresse - CAP.1272 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP.8932/P;	151.993	-	-	-		3
-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.11 - Aree depresse - CAP.7546	46.481	-	-	-		
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.						
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	200.760	246.583	40.000	-		3
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)						
- ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP.7212)	309.937	216.975	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7150)	77.469	51.646	-	-		3
	9.910.888	4.786.948	3.598.134	300.000		
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - CAP.7270 -ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P -INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP.7186 ,7187 ,7188 ,7189 ,7193 ,7194 ,7195 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAPP.7846 ,7860;4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954/P LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490) - ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7380)	(a) 12.237 (a) 821 (a) 28.257 10.000 10.165	(b) 21.244 (b) 1.182 (b) 49.875 10.000 5.000	21.244 1.182 49.875 -	- - - -		3 3 3 3 3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) COMPRENDE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE. - ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7505)	2.066	-	-	-	2005	3
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	63.546	87.301	72.301	-		
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	2.582	2.582	2.582	-		
8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA	2.582	2.582	2.582	-		
DECRETO LEGGE N.9 DEL 1982:NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - CAP.7073)	51.646	-	-	-		
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP.7437)	41.317	41.317	-	-		
9. MEDIOCREDITO CENTRALE	92.962	41.317	-	-		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	46.000	123.000	102.000	-		
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8; E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	103.292	25.823	-	-		3
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	36.152	281.985	-	-		3
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	38.734	38.734	38.734	77.469	2007	3
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	25.823	25.823	25.823	232.405	2006	3
	250.001	495.366	166.557	309.874		
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8163)	(a) 25.307	25.307	25.307	-		3
DECRETO LEGGE N.517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI. - ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP.8095)	(a) 20.658	20.658	20.658	-		3
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (b) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596		3
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954 /P)	53.502	-	-	-		
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 9: BIS-PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES - VTS). (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079/P)	(a) 3.873	3.873	3.873	-		

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	1.808	1.808	1.808	5.422	2008	3
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	(a) 15.494	15.494	15.494	-		3
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	100.709	100.709	100.709	604.255	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	516	516	516	3.612	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	25.823	25.823	25.823	87.798	2009	3
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A " LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	56.810	56.810	56.810	115.687	2007	3
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	129.114	129.114	129.114	258.229	2007	1
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.366 DEL 1998:NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP.8188) LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE. - ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849/P) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP.8128) - ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7511) - ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - CAP.7901) - ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167/P)	10.829 (a) 20.658 2.582 (a) 516 2.582 25.823	500 20.658 - 516 - -	- 20.658 - 516 - -	- - - - - -		3 3 3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167/P) - ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8168 ,8169) - ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P) - ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P) - ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP.7320)	(a) 4.000 (a) 2.000 187.732 (a) 30.000 - 30.000	(b) 9.000 2.000 187.732 30.000 (a) 40.000 30.000	9.000 2.000 187.732 30.000 40.000 -	- - 377.272 - - -	2008	3 3 3 3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE (b) DI CUI 5.000 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003'	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179/P)	(a) 5.000	5.000	5.000	-		3
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179/P)	-	(a) 13.000	13.000	-		3
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE LEGGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO	4.559.337	4.469.518	4.770.018	8.823.871		
- ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7822) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	(a) 12.911	12.911	12.911	-		3
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354/P)	(a) 10.000	10.000	10.000	-		3
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354/P)	-	(a) 15.000	15.000	-		3
	22.911	37.911	37.911	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	28.405	28.405	28.405	-		3
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104: RICERCA DI BASE (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	100.000	100.000	100.000	-		
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP.7812)	300	300	-	-		3
	128.705	128.705	128.405	-		
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA LEGGE N.522 DEL 1999: MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE. (ART. 2). (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP.7807)	(b) 11.620	11.620	11.620	-		3
	11.620	11.620	11.620	-		
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE						
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D. (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)	10.329	10.329	10.330	113.621	2016	3
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	38.734	38.734	38.734	529.370	2017	3
LEGGE N.295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E . OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. - ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7145)	(a) 12.911	12.911	12.911	-		3
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERNIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7146)	2.582	-	-	-		
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE - ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)	1.817.892	1.526.094	562.360	-		3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7493) - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO - * * * -CAP.7494)	5.500	6.000	-	-		3
	2.000	2.500	-	-		3
	1.900.278	1.606.897	634.664	756.612		
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)	51.646	327.950	-	-		3
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7528)	(a) 12.911	12.911	12.911	-		3
	64.557	340.861	12.911	-		
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE LEGGE N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA - ART. 4 COMMA 3 PUNTO D: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	5.165	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. -ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P	5.165	258.228	-	-		3
-AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P	388.761	200.000	-	-		3
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE(a) (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	61.646	61.481	20.000	-		3
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (a) (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	33.360	33.360	33.360	-		
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	106.291	183.760	-	-		3
- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - CAP.7082/P)	2.066	-	-	-		
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	77.469	206.583	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003/P)	(a) 1.549	1.549	1.549	-		3
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-	-	-	-		
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7495)	(a) 10.000	10.000	10.000	-		3
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA	691.470	954.961	64.909	-		
LEGGE N.817 DEL 1971:DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	-	-	-		
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411	100.000	-	-	-		
-POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439	100.000	100.000	100.000	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. - ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI.. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) - ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	232.276	103.291	-	-		3
	10.329	-	-	-		
	10.329	-	-	-		
	15.494	-	-	-		
	12.911	-	-	-		
	12.911	-	-	-		
(a)	5.165	5.165	5.165	-		3
	5.165	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. - ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P) DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	25.823	-	-	-		3
	25.823	25.823	-	-		
	561.390	234.278	105.165	-		
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845 DEL 1980) (POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.8104)	5.165	-	-	-		
	5.165	-	-	-		3
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P)	158.228	153.773	300.000	-		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P)	(a) 73.386	73.386	42.399	-		3
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	231.614	227.159	342.399	-		
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558/P)	(a) 5.165	5.165	5.165	-		3
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558/P)	(a) 5.165	5.165	5.165	-		3
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558/P)	-	(a) 165	165	-		3
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366/P)	(a) 10.329	10.329	10.329	-		3
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366/P)	-	(a) 5.165	5.165	-		3
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE	20.658	25.988	25.988	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.396 DEL 1990:INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)	154.937	103.291	-	-		3
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP.7131)	152.355	-	-	-		3
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7647)	1.500	1.500	-	-		
26.RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI	308.792	104.791	-	-		
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - CAP.7563)	1.549.371	-	-	-		
27.INTERVENTI DIVERSI	1.549.371	-	-	-		
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.(a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	20.000	20.000	20.000	-		
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)(a) (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	10.500	10.500	10.500	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	4.350.000	4.050.000	10.300.000	-		3
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (a) (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	13.000	13.000	13.000	-		
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)	50.000	50.000	50.000	-		
DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi citta' - CAP.7374)	(b) 5.165	5.165	5.165	-		3
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	15.495	10.329	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7520)	15.494	15.494	-	-		3
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7010)	77.469	-	-	-		
DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421: - ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7236)	105.874	103.291	-	-		3
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (a) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	554.199	517.199	517.199	-		3
- ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	160.102	160.102	-	-		3
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)	98.127	98.127	-	-		3
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAPP.7400 ,7401)	46.481	-	-	-		3
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	50.000	50.000	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)	-	(a) 30.987	30.987	-	.	3
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	1
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243)	103.291	103.291	-	-		3
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	700.136	670.116	761.119	1.500.000	2006	3
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (b) (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	100.000	-		
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	11.879	10.071	-	-		3
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (c) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	29.317	29.317	29.317	410.438	2019	3
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)	5.165	5.165	5.165	20.658	2009	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 141 COMMA 1: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE NELLE AREE IN CRISI SUL TERRITORIO NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003/P) - ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (AUTORIZZAZIONE PERMANENTE) (DIFESA: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7127 11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7177;26.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7510) LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI. - ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (b) (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431) LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P) - ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337) - ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P) - ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	(a) 23.757	23.757	23.757	-		3
	103.291	103.291	103.291	103.291		3
	2.000	10.000	30.000	-		
	20.658	-	-	-		
	500	-	-	-		
	2.066	-	-	-		
	2.582	-	-	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
LEGGE N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI - ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 - Apparat di comunicazioni - CAP.7590)	12.911	-	-	-		
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA - ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALKANI (a) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)	25.000	-	-	-		
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO. - ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - CAP.7359)	77.582	75.000	-	-		3
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060/P)	(b) 160.400	160.400	160.400	-		3
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060/P)	-	(b) 109.400	109.400	-		3
- ART. 13 'COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7508)	4.500	5.000	-	-		3
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	5.000	5.000	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079/P)	(a) 6.229	6.229	6.229	-		3
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079/P)	-	(a) 18.228	18.228	-		3
	6.883.664	6.483.953	12.309.251	2.235.805		
TOTALE GENERALE	28.764.320	21.629.426	23.168.322	13.986.378		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						